



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DELL'8 AGOSTO 2008

INDICE RASSEGNA STAMPA**LE AUTONOMIE.IT**

NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

MINISTERO, ASSENZE PER MALATTIA -37,1% A LUGLIO 6

ANCI AVVIA RACCOLTA ORDINANZE COMUNALI PER BANCA DATI 7

ZAIA, SINDACI VENETI OTTERRANNO DI PIÙ DEL 20% 8

DISPONIBILE PROSPETTO IMPORTI CHE MIUR CORRISPONDERÀ AI COMUNI 9

APPALTO SENZA GARA ALLA SOCIETÀ CONTROLLATA DAL COMUNE 10

IL SOLE 24ORE

«FEDERALISMO, AI COMUNI TUTTO IL GETTITO IMMOBILI» 11

Calderoli: sì ai cinque anni transitori chiesti dalle Regioni

IL FISCO GUARDA OLTRE CONFINE 12

Controlli in aumento su residenze fittizie e frodi comunitarie

ALLEANZA ANTI-EVASIONE DAI COMUNI A BRUXELLES 14

ESENZIONE IVA SOLO SE LA CESSIONE È «GRATUITA» 15

*IL CORRISPETTIVO - Quando l'operazione serve a estinguere un precedente obbligo deve essere assoggettata all'imposta***ITALIA OGGI**

SANZIONI DA RECORD AL TERRITORIO 16

L'Agenzia ha avviato oltre 90 procedimenti disciplinari

SONO DUE LE ORE DI PERMESSO CONCESSE PER IL CAMBIO-ASSEGNI 17

CONCESSIONE SERVIZI CON VINCOLI UE 18

Non si applicano le direttive, ma i principi del Trattato

ORDINANZE, UNA MINIERA D'ORO 19

Derogabili gli importi per pagare le sanzioni in misura ridotta

IL PREAVVISO PUÒ FRENARE L'ORDINANZA 22

È CAOS SUL PART-TIME NELLA P.A. 23

Gli enti hanno discrezionalità nel concedere il tempo parziale

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, NON SERVIVA UN DECRETO LEGGE 24

COMUNI IN PISTA PER IL 5 PER MILLE 25

Gli enti devono rendicontare entro un anno l'utilizzo dei fondi

NIENTE POLITICA ESTERA PER I COMUNI 28

Al bando promozioni, fiere, scambi e aiuti alle imprese

LE SENTENZE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI 29

LA COLPA GRAVE NON È ASSICURABILE 30

L'ente locale non può estendere la copertura dei danni

CONTROLLI A 360° SULLE PARTECIPATE 31

UTILITY, SOCIETÀ SOGGETTE AL PATTO	32
<i>Ma per limitare l'elusione bastava introdurre il consolidato</i>	
IL COMUNE CHE AFFIDA LO STADIO A UNA SOCIETÀ PAGA L'IVA.....	34
INFRAZIONI AL CODICE STRADALE, MENO TEMPO AL PREFETTO.....	35
DISTRIBUZIONE GAS, RESTA IL REBUS IVA.....	36
TASSATA LA CASA AL COMUNE.....	37
<i>Paga l'Iva la cessione che estingue un'obbligazione</i>	
LA REPUBBLICA	
ULTIMATUM DELLA CORTE DEI CONTI " CINQUE MILIARDI PER LA REGIONE LAZIO"	38
STATALI, CROLLANO LE ASSENZE A LUGLIO IN CALO QUASI DEL 40%.....	39
<i>E su Youtube spuntano le prove sui fannulloni</i>	
LA REPUBBLICA BARI	
I COMUNI CONTESTANO MINERVINI MA LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA	40
LA REPUBBLICA GENOVA	
CANTIERI, LA RIVOLUZIONE DI MONIC@ TUTTI I LAVORI IN CORSO IN DIRETTA SUL WEB.....	41
<i>Il sistema telematico funzionerà anche come sportello per chi deve chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un cantiere</i>	
AUTHORITY PER I SERVIZI PUBBLICI, VIA LIBERA DALLA GIUNTA	42
CORRIERE DELLA SERA	
LE FORBICI INTELLIGENTI	43
GIUDICI, MEDICI E PROF IL PAESE DEI FINTI MALATI	44
<i>La docente che si cura alle Bahamas e il gip in barca a vela</i>	
EFFETTO INCHIESTE SU TRIESTE UN ASSENTE SU DUE TORNA IN UFFICIO	45
«L'ELEMOSINA È UN DIRITTO» DIVIETI, NO DAL VATICANO	46
<i>Il cardinale Martino: non si neghi il soccorso da uomo a uomo</i>	
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO	
ASSENTEISMO: MALE I DIPENDENTI COMUNALI, PROMOSSI I REGIONALI	47

LE AUTONOMIE.IT

CICLO DI SEMINARI

Nuovo Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Il 15 maggio u.s. è entrato in vigore il Nuovo Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008). Il Nuovo Testo Unico, oltre che accorpare e contemporaneamente abrogare la più importante legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro degli anni precedenti (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96, DPR 547/55, DPR 303/56), apporta anche importanti modifiche introducendo da una parte, nuovi soggetti tutelati ed alcune semplificazioni, e dall'altra aumentando le sanzioni e introducendone nuove tipologie. Per far fronte a quest'ulteriore adempimento dei Comuni, abbiamo attivato uno specifico programma di supporto per uniformarsi in tempo alle disposizioni del TU entro la scadenza del 29 luglio 2008 (le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28), nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie. A tal proposito il Consorzio Asmez propone un ciclo di 3 seminari per dotare il personale addetto dei necessari aggiornamenti e strumenti legislativi e tecnici, al fine di consentire una corretta applicazione della complessa normativa. Inoltre, nell'ottica di fornire una assistenza completa ai Comuni, proponiamo un servizio di verifica e aggiornamento al D. LGS. N. 81 del 09/04/08 del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) Comunale. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Consorzio Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nei giorni 18, 25 SETTEMBRE e 1 OTTOBRE 2008 dalle ore 9.30 alle 17.30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

CICLO DI SEMINARI - INCONTRI FORMATIVI DELLA COMUNITÀ DI PRATICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI SOCIALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 16, 22, 30 SETTEMBRE e 16 OTTOBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504555 - 14 - 61 - 04 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/comunita.doc>

MASTER PER ENERGY MANAGER

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, SETTEMBRE/NOVEMBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/mem2.pdf>

SEMINARIO: L'ENERGY MANAGER

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 SETTEMBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/ruolo.doc>

SEMINARIO: L'ANALISI DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEL COMUNE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 2 OTTOBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/esco.doc>

SEMINARIO: CONTRATTUALISTICA E CONSUMI A FRONTE DEI SERVIZI EROGATI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 9 OTTOBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/rilievo.doc>

SEMINARIO: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEL SETTORE CIVILE E TERZIARIO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14 OTTOBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/benessere.doc>

SEMINARIO: CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 21 OTTOBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/calcolo.doc>

SEMINARIO: MOBILITY MANAGEMENT

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 28 OTTOBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/trazione.doc>

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale del **6 agosto 2008** presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'Interno. Decreto 22 luglio 2008. Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalità da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007.

Ministero della Difesa. Decreto 2 maggio 2008. Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Udine Campoformido e contestuale cambio di status.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Decreto 26 giugno 2008. Valutazione di incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICO IMPIEGO****Ministero, assenze per malattia -37,1% a luglio**

Le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, a luglio, si sono ridotte del 37,1% su base annua. Lo rende noto il ministero della Pubblica amministrazione e l'innovazione che ha pubblicato i dati sul suo sito. I dati osservati riguardano i mesi di maggio, giugno e luglio 2007 e 2008, registrati su un campione significativo di amministrazioni centrali, periferiche, Regioni e enti locali. Tenendo conto della variabilità, il calo delle assenze per malattia dell'intero universo dei dipendenti pubblici, sempre nel mese di luglio, fa sapere il ministero, può dunque essere plausibilmente collocato in un range del 37-40%. La variazione rappresenta quasi il doppio di quanto rilevato nel mese di giugno (-22,4%) e quattro volte la variazione di maggio (-10,9%). È il comune di Colleferro a detenere il primato per il minor tasso di assenteismo per malattia dei dipendenti. Dalla nuova indagine realizzata dal ministero guidato da Renato Brunetta emerge infatti che nel comune ciociaro la media delle assenze nel mese di luglio è stata di appena 0,5 giorni, in mi-

glioramento da 0,7 del luglio dello scorso anno. Di contro il record negativo spetta all'Ice con una media di 7,9 giorni di assenze per dipendente nel mese di luglio. Il dato dell'Ice inoltre è in netta controtendenza rispetto al trend nazionale che a luglio ha evidenziato una riduzione del 36% delle assenze per malattia. Nel luglio del 2007 all'Ice il valore era stato di 6,2. Dall'indagine emergono altre sorprese. Ad esempio nell'efficiente nord, le assenze per malattia sono piuttosto elevate nella regione Friuli con 7,4 rispetto a 7,6 dell'anno scorso. Decisamente più efficiente, in quest'ottica, la regione Campania con 4,1 giorni ma la più virtuosa è la Regione Lazio con un valore di appena 0,8 dimezzando il valore dell'anno scorso, meglio anche della Lombardia che si ferma a 1. Dall'indagine inoltre emerge che sono i comuni le amministrazioni più sollecite ad avviare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti per assenze di malattia. A Trieste nel maggio del 2007 erano stati ben 26 di cui 5 conclusi con sanzioni. Il mese scorso sono stati 4 e 8 a giugno. Il

record va a Milano con 26 azioni avviate a luglio e 31 a giugno con 10 sanzioni. Al comune di Napoli a luglio 14 i provvedimenti avviati mentre sono state ben 22 le sanzioni. Tra i ministeri, l'ex dicastero della sanità si aggiudica il primato con una media 0,7 giorni per dipendente contro 1,1 del luglio 2007. Assenteismo per malattia poco conosciuto anche al ministero dell'Economia con 1,6 e alla pubblica istruzione con 1,8 mentre al ministero della giustizia il valore sfiora i 6 giorni anche se in calo dall'anno scorso, 5,6 alla difesa e 6,3 agli Esteri. Giustizia e Difesa sono i più attivi per provvedimenti disciplinari. Al ministero della Difesa avviati a luglio ben 25 provvedimenti e 32 a giugno (20 in totale nei due mesi del 2007) con 29 sanzioni. Tra giugno e luglio 38 provvedimenti avviati alla giustizia con 30 sanzioni, e 9 provvedimenti avviati a luglio alla Farnesina con 7 sanzioni. Inoltre La segreteria tecnica del ministro Brunetta, a proposito di qualche critica interpretazione dei dati sulla riduzione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici,

precisa che le informazioni oggi presentate fanno riferimento a quanto rilevato direttamente dal Ministero, per i mesi di maggio-giugno-luglio 2007 e 2008, attraverso un apposito questionario distribuito presso le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche (Ministeri, Regioni, Enti locali, ecc.). La variazione tra il 2007 e il 2008 è, dunque, calcolata su dati omogenei e confrontabili, riguardanti le giornate di assenza per malattia. Nell'analisi presentata il riferimento ai dati del Conto Annuale serve esclusivamente per evidenziare come l'attuale, netta, riduzione delle assenze rappresenti un cambio strutturale rispetto ad un trend storico che vedeva invariato nel tempo il numero di giorni di assenza retribuita per dipendente (circa 20, fonte Ragioneria Generale dello Stato). Quanto rilevato con la collaborazione delle Amministrazioni conferma, in maniera inequivocabile, il cambiamento verificatosi nei comportamenti dei dipendenti pubblici. Il calo osservato del 37,1% delle assenze per malattia tra luglio 2007 e luglio 2008 è un dato che parla da solo.

NEWS ENTI LOCALI**SICUREZZA****Anci avvia raccolta ordinanze comunali per banca dati**

L'Anci avvia la raccolta delle ordinanze emesse dai Comuni in tema di sicurezza urbana e di incolumità pubblica con l'obiettivo, individuato nel corso della Conferenza Stato-Città del 5 agosto scorso, di predisporre un monitoraggio, da condividere con il Ministero dell'Interno, per realizzare una banca dati in materia. Su questa linea si muove infatti la lettera che il Segre-

tario Generale della Associazione dei Comuni Italiani, Angelo Rughetti, ha inviato ai Sindaci chiedendo l'invio - alla struttura ANCI (verbari@anci.it - campioni@anci.it) - dei provvedimenti già emanati o da emanarsi in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (articolo modificato dal decreto sicurezza convertito in

legge dal Parlamento), offrendo nel contempo la disponibilità ANCI a fornire assistenza e supporto. Nel ricordare che il decreto sul quale si è espressa la Conferenza Stato-Città qualifica le due materie - sicurezza urbana e incolumità pubblica - ed elenca alcune condotte o fenomeni rispetto ai quali il Sindaco, in quanto Ufficiale di Governo, ha il potere di emanare provvedimenti, Rughetti sottolinea

l'importanza della realizzazione di una banca dati, accessibile ai Comuni, "contenente i provvedimenti, le indicazioni su possibili quesiti di ordine giuridico - amministrativo, altre informazioni relative a decisioni adottate dalle prefetture, anche al fine di monitorare i settori d'intervento e valutare nel tempo eventuali aggiornamenti alla casistica fissata nel decreto del Ministro dell'Interno".

NEWS ENTI LOCALI**FEDERALISMO****Zaia, sindaci veneti otterranno di più del 20%**

No alla richiesta dei sindaci veneti di poter trattenere il 20% dell'Irpef, "perchè il federalismo darà loro molto di più". Lo ha detto Luca Zaia, ministro dell'Agricoltura, a margine di un incontro in Pian Cansiglio. "A settembre partiamo col progetto di federalismo fiscale che è molto di più della trattenuta del 20% chiesta dai sindaci del Veneto. Penso - ha sottolineato Zaia - che questa sia non la risposta ma l'occasione giusta per dire che il progetto che vareremo sarà un progetto molto più importante e che parlerà di competenze e non soltanto delle trattenute fiscali". "Con tutto il rispetto per le idee dei sindaci, penso che i veneti possano ambire a qualcosa di più rispetto alla trattenuta del 20%".

NEWS ENTI LOCALI

TARSU SCUOLA

Disponibile prospetto importi che MIUR corrisponderà ai Comuni

È consultabile il prospetto degli importi che il MIUR corrisponderà per l'anno 2008 ai Comuni interessati per gli oneri dovuti alle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come stabilito dall'art. 33 bis della legge n. 31/08 ed i cui criteri e parametri di corresponsione delle somme sono stati concordati nell'ambito della Conferenza Stato-Città del 20 Marzo 2008. La consistenza numerica degli alunni, presi a base per la determinazione degli importi spettanti ai singoli Comuni, si riferisce all'anno scolastico 2007/2008, come comunicati al Sistema Informativo dell'Istruzione da ciascuna scuola. Nel prospetto in questione sono escluse le scuole private e quelle gestite da un soggetto diverso dallo Stato anche se pubblico. Le somme, come sopra determinate, saranno erogate, ai Comuni interessati, entro il mese di novembre 2008. Mentre per quanto riguarda la situazione debitoria pregressa, fino all'esercizio finanziario 2006 compreso, per la quale l'Accordo di Conferenza Stato-Città del 20 marzo 2008 ha previsto che il MIUR corrisponda la somma complessiva di 58 milioni di euro, ANCI e MIUR stanno approntando la procedura informatica per effettuare le necessarie rilevazioni.

La nota informativa del Miur

<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/TARSU%20nota%20comuni.pdf>

NEWS ENTI LOCALI

L'Italia vince il lungo contenzioso con la Commissione per una decisione del Comune di Mantova

Appalto senza gara alla società controllata dal Comune

È conforme al diritto comunitario che il Comune di Mantova abbia affidato nel 1997 in via diretta e senza pubblicazione di un apposito bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di propri servizi informatici all'ASI SpA. (in prosieguo: l'«ASI»). Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia europea depositata il 17 luglio 2008 dopo un lungo contenzioso tra la Commissione e la Repubblica italiana, che aveva sempre sostenuto che la decisione del Comune di Mantova non violava la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1). La Repubblica italiana ha sempre affermato senza essere contraddetta sul punto dalla Commissione, che il Comune di Mantova aveva la possibilità, per il suo ruolo di socio di maggioranza dell'ASI, di designare i membri degli organi direttivi e di condizionare l'attività di questa società. Non solo: è stato messo in evidenza che, in applicazione della convenzione, il consiglio comunale del sud-

detto comune stabiliva, per mezzo di delibere, le spese di funzionamento di detta società e che il Comune di Mantova si era riservato la possibilità di compiere una serie di verifiche, da un lato, con la nomina di un funzionario comunale incaricato di collaborare, stimolare e controllare l'operato dell'ASI e, dall'altro, con il controllo sulla contabilità di detta società al fine di assicurare la piena applicazione delle norme di correttezza contabile e delle norme di tutela previste dalla convenzione. Quindi il Comune aveva la facoltà di incidere in modo determinante tanto

sugli obiettivi strategici quanto sulle decisioni importanti dell'ASI tramite la nomina dei membri degli organi direttivi di tale società e di un funzionario comunale incaricato di orientare e controllare l'operato di quest'ultima. Tale facoltà è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un potere di controllo strutturale e funzionale del Comune di Mantova su detta società analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Corte ha dato ragione all'Italia e ha respinto definitivamente il ricorso della Commissione.

Corte di giustizia europea 17.7.2008

«Federalismo, ai Comuni tutto il gettito immobili»

Calderoli: sì ai cinque anni transitori chiesti dalle Regioni

ROMA - «Razionalizzare l'intera imposizione fiscale immobiliare e realizzare una nuova posizione tributaria unica a beneficio dei Comuni». È questa la formula che il ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, sceglie per illustrare l'ultima novità in materia di federalismo fiscale: creare un unico tributo sulla casa che assorba e sostituisca tutte le tasse oggi collegate agli immobili. Chiaro è anche il fine: vincere le resistenze dei sindaci sulla sua "bozza" di riforma. Per ora quella di Calderoli è solo un'idea. Mentre tutto da definire è il percorso da compiere. A cominciare dal punto di partenza. «Se conto tutti i tributi in qualche modo collegati agli immobili - dice l'esponente del Carroccio - me ne vengono in mente una decina. Ma se si va a scavare più a fondo sono certo che ce sono anche di più». Ecco quelli che Calderoli cita a memoria!. L'Iva sulle compravendite immobiliari, la defunta Invim, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale e quella su successioni e donazioni, i contributi per la concessione edilizia, la Tarsu o

la sua omologa Tia. Certo è presto per capire che genere di tassa verrà fuori. L'unico punto fermo è che dovrà comprendere «la proprietà, l'utilizzo e i servizi riferibili alla persona e agli immobili». In modo, sottolinea Calderoli, da «garantire i Comuni che hanno paura del neocentralismo regionale e i cittadini che così faranno un versamento unico». Interessati all'iniziativa saranno quasi tutti i municipi. Eccetto quelli piccolissimi (forse da 5mila abitanti in giù), che potranno però associarsi e ottenere la potestà impositiva. Ma non è questa l'unica novità sul fisco federale. Sempre per restare agli enti locali, Calderoli ritiene urgente definire con una legge ad hoc e in tempi rapidi (e dunque sganciandole dal Codice delle autonomie) le funzioni fondamentali da trasferire ai Comuni. Proprio l'indeterminatezza di queste funzioni è, a suo giudizio, il reale motivo dell'opposizione fin qui manifestata dall'Anci. C'è poi tutto il fronte Regioni. Che sembra meno ostico visti i punti di contatto tra la soluzione proposta dal ministro e quella dei gover-

natori. Tanto più che da Calderoli arrivano un altro paio di aperture. Una, più decisa, sul periodo transitorio che potrà anche essere di cinque anni come vogliono le autonomie; l'altra, più sfumata, sui territori-benchmark. Pur dichiarando di continuare a preferire l'utilizzo di una sola Regione anziché tre, perché «quante più regioni si prendono a riferimento, più l'asticella si abbassa», il titolare della Semplificazione rimanda ai suoi tecnici per una soluzione condivisa. E bisognerà attendere anche per capire come verrà sostituita l'Irap. Dal paniere di tributi a cui Calderoli pensava all'inizio si è passati ora a un'unica imposta regionale che finanzia interamente la spesa per assistenza, istruzione e sanità. Più complessa la partita-statuti speciali. Dove occorrerà ragionare «Regione per Regione e Provincia autonoma per Provincia autonoma», perché ogni realtà fa storia a sé. In linea di principio, Calderoli è disposto ad accontentare chi, come Trentino-Alto Adige o Valle d'Aosta, chiede «di avere più funzioni anziché meno trasferimenti». Rispe-

data al mittente, invece, la richiesta dei governatori di condividere a stretto giro i dati economici di riferimento che sono nelle mani del ministro. «Per quello c'è la cabina di regia», spiega, riferendosi all'organismo che il suo progetto individua come la sede del confronto con le autonomie. Aggiungendo: «In quella sede ci sarà l'interesse di tutti a dire la verità». Sui tempi, infine, il ministro leghista ha le idee chiare. Visto che conta di arrivare a una nuova bozza entro il 20 agosto e, passando per un altro rendezvous con sindaci e governatori agli inizi del mese prossimo, portare al Consiglio dei ministri dell'8 settembre un testo più o meno definitivo. Dopo di che spera di superare il vaglio della Stato-Regioni e giungere finalmente in Parlamento. Dove anche l'opposizione potrà giocare un suo ruolo. Anche perché, conclude Calderoli, «se non la coinvolgiamo sarà molto difficile rispettare i tempi stretti che ci siamo dati».

Eugenio Bruno

LA MACCHINA DELL'AMMINISTRAZIONE - La strategia di Affilio Befera, tornato alla direzione dell'Agenzia

Il Fisco guarda oltre confine

Controlli in aumento su residenze fittizie e frodi comunitarie

ROMA - I tempi dell'avvicendamento ai vertici dell'amministrazione fiscale voluto da Giulio Tremonti con il suo ritorno al ministero dell'Economia sono stati rapidissimi. E all'agenzia delle Entrate è stato nominato l'amministratore delegato di Equitalia, Affilio Befera, 62 anni, conoscitore della macchina fiscale (era stato direttore centrale Amministrazione dell'Agenzia, prima di passare a Equitalia), che ha sempre goduto di una stima bipartisan per le sue doti manageriali. Befera parla della sua nomina all'Agenzia come di un ritorno: «Torno nell'agenzia delle Entrate che ho visto nascere, nella quale ho profuso molti anni della mia vita professionale, e nella quale ho trovato rafforzato la professionalità e il senso di appartenenza istituzionale dei dipendenti. È sulla base di questo patrimonio che posso dire che l'Agenzia continuerà a dare i risultati che lo Stato e i cittadini si attendono. L'Agenzia dovrà mantenere ferma l'azione di contrasto all'evasione e, nel contempo, migliorare l'offerta dei servizi ai contribuenti all'insegna della semplificazione, della duttilità e della flessibilità. E questo dovrà farlo senza gravare ulteriormente sui cittadini onesti, i cui adempimenti, anzi, andranno ridotti». **Partiamo dalla lotta**

all'evasione. Nel decreto legge 112, la manovra d'estate, si individuano due filoni: controlli straordinari sulle residenze all'estero e redditometro. L'elemento di novità è rappresentato da una forte scommessa sull'accertamento sintetico. I due "filoni" rappresentano importanti tasselli della strategia di contrasto alla evasione fiscale che, in base alle indicazioni del Dl 112, l'agenzia delle Entrate sta mettendo a punto per il triennio 2009-2011. Il rilancio dell'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche costituisce, peraltro, uno dei punti principali della strategia. Si tratta, infatti, di uno strumento assai efficace per la ricostruzione della reale capacità contributiva delle persone fisiche, ma finora scarsamente utilizzato. L'Agenzia punta ad aumentare considerevolmente il numero degli accertamenti sintetici, soprattutto nei confronti dei contribuenti che non hanno versato alcuna imposta sul reddito, pur presentando indici di reale capacità contributiva di livello elevato. **E per quanto riguarda le residenze all'estero?** I controlli sull'effettività del trasferimento all'estero della residenza da parte delle persone fisiche hanno, a loro volta, lo scopo di incidere in modo definitivo sul fenomeno del-

le residenze fittizie finalizzate a evadere le imposte sul reddito in Italia. Rispetto al passato, dove i controlli hanno ciclicamente riguardato solo alcuni vip, la nuova strategia avrà caratteristiche diffuse e finalità soprattutto preventive: al criterio della notorietà pubblica del contribuente si sostituirà quello della rilevanza della posizione fiscale e del "rischio Paese". Mettendo al primo posto, ovviamente, i cosiddetti "paradisi fiscali". **Quali possono essere gli altri filoni di lotta all'evasione che l'Agenzia proporrà all'attenzione della politica?** Sicuramente il contrasto ai grandi fenomeni di frode fiscale, in primo luogo quelli in materia di Iva che preoccupano particolarmente anche a livello comunitario. Inoltre siamo convinti che il contrasto all'evasione non riguardi solo i piccoli contribuenti. Per questo un'attenzione specifica sarà posta sui fenomeni di evasione ed elusione delle aziende di grandi dimensioni che potrebbero essere contrastati anche attraverso un monitoraggio costante con finalità preventive. **Per gli studi di settore occorrerà una stretta ai tempi di approvazione perché la validità retroattiva è stata limitata. Non ci saranno problemi per gli accertamenti?** L'accelerazione dei tempi di appro-

vazione degli studi non determina alcun problema sul fronte dell'accertamento, al pari della limitazione sulla validità retroattiva. Entrambe le novità sono destinate a produrre effetti positivi con riguardo a un'importante finalità (spesso dimenticata) degli studi di settore: quella di stimolare la compliance fiscale nel mondo delle piccole imprese e delle attività professionali, più che essere uno strumento principalmente di accertamento. **Il Dl 112 parla di una riscrittura profonda degli studi di settore: che volto avranno in futuro?** Puntiamo a migliorarne la capacità di stimare in modo puntuale l'effettiva capacità produttiva del contribuente. Anche le disposizioni del Dl 112, che prevedono un avvicinamento degli studi di settore alle realtà economiche territoriali, vanno nel senso del miglioramento dell'efficacia degli studi come strumento di compliance fiscale. **Nel rapporto Fisco-contribuenti l'Agenzia ha strumenti informatici molto avanzati. Questo non potrebbe consentire un riequilibrio del rapporto in senso più paritario? Per esempio con una riduzione delle sanzioni, da noi molto elevate?** Il principio è in linea generale condivisibile. A esso, peraltro, si ispira la disposizione del Dl 112 sull'adesione ai verbali

di constatazione, nella misura in cui riduce le sanzioni a un ottavo del minimo edittale. Siamo convinti che l'evasione si debba combattere, più che con la minaccia di sanzioni di entità talvolta eccessiva, con una seria e incisiva attività di controllo. **Con la telematica sono aumentati molto i servizi ai contribuenti resi dall'amministrazione fiscale. Sono allo studio altri passaggi su questo fronte?** L'amministrazione intende potenziare questi servizi incentivando l'uso diretto da parte dei contribuenti. In particolare, si prevede, innanzitutto, il potenziamento del "cassetto fiscale" per fornire ulteriori informazioni e servizi direttamente ai contribuenti. Stiamo, inoltre, lavorando per lo sviluppo di applicazioni direttamente sul web in modo tale da ridurre gli oneri e le complessità e aumentare la fruibilità delle applicazioni: in questo filone rientra, per esempio, l'estensione di U-

nico web ad altre categorie di soggetti. Stiamo, inoltre, esaminando la possibilità di utilizzo della Posta elettronica certificata nei rapporti con cittadini, imprese e professionisti per alcuni processi amministrativi che prevedano lo scambio di corrispondenza ovvero nel rilascio di certificati o altri documenti per i quali è necessario attestare l'autenticità della provenienza e/o della destinazione. **L'invio dei modelli precompilati, sperimentato quest'anno, continuerà?** La sperimentazione continuerà nel prossimo anno con l'ampliamento sia della platea dei contribuenti interessati sia dei dati che saranno precompilati. Saranno, in particolare, affinate le tecniche per la precompilazione dei dati relativi ai versamenti eseguiti e ai crediti risultanti dalle dichiarazioni dell'anno precedente anche per ridurre gli errori di compilazione da parte dei contribuenti. **Sarà rafforzata la collaborazio-**

ne con i professionisti? La collaborazione con i soggetti che operano nel settore fiscale è uno degli aspetti che caratterizzerà il lavoro dei prossimi mesi, nell'ottica di un miglioramento dei rapporti con i contribuenti. Siamo un'istituzione aperta al dialogo e al confronto. A partire dalla ripresa in settembre, spero di fare accordi con i professionisti sul modello di quelli fatti a Equitalia. Inoltre partiranno tavoli tecnici per la semplificazione degli adempimenti. **Siamo in una fase di forte agitazione del personale delle agenzie fiscali per i tagli del Dl 112. Si potrebbe trovare in una situazione difficile da gestire ...** La razionalizzazione del pubblico impiego che il Governo sta portando avanti, tesa a ridurre sprechi e valorizzare risorse, riguarda tutta la pubblica amministrazione. In ogni caso, soprattutto sugli incentivi, credo che troveremo un punto di intesa con i

sindacati per arrivare a proporre all'autorità politica soluzioni condivise, ovviamente nel rispetto dell'esigenza della salvaguardia del bilancio pubblico. Efficacia ed efficienza della macchina fiscale non possono prescindere dalla valorizzazione della peculiarità e della professionalità dei dipendenti dell'agenzia delle Entrate. **La riorganizzazione degli uffici varata nell'ultimo periodo della gestione di Massimo Romano al momento è ferma. Il progetto sarà ripreso o, a suo avviso, è necessario un ripensamento?** Siamo in una fase di analisi del progetto di riorganizzazione degli uffici, che porterà a rimodularlo sia in base alle priorità che stiamo individuando, sia tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legge 112, convertito in legge nei giorni scorsi.

Antonio Criscione

LA MANOVRA D'ESTATE/1 - Le direttrici del Dl 112

Alleanza anti-evasione dai Comuni a Bruxelles

ROMA - Il contrasto all'evasione non si ferma al confine: la facilità di movimento dei capitali, la necessità di coordinamento comunitario (in particolare per il contrasto alle frodi Iva) e gli stessi dati della Guardia di finanza sull'evasione internazionale nel primo semestre 2008 fanno muovere in sincronia legislatore e amministrazione fiscale. Il primo, con le misure del decreto legge 112 appena convertito, dà ulteriore stimolo alla dimensione internazionale dell'antievazione, coinvolgendo anche i Comuni; mentre l'amministrazione - come testimonia l'intervista al neodirettore dell'agenzia delle Entrate, Affilio Befera - pone tra i suoi obiettivi prioritari il contrasto a esteroinvestizioni e residenze di comodo. Estendendo le sue attenzioni - spiega Befera - sia a cittadini «qualsiasi» che scelgono territori fiscalmente più favorevoli, sia alle iniziative di grandi soggetti e grandi imprese. **L'impulso della manovra** - La versione de-

finitiva della manovra, licenziata martedì dalla Camera, contiene all'articolo 83 un riferimento esplicito alle residenze di comodo: richiamandosi alla Finanziaria 2006, il comma 16 impone ai Comuni di vigilare su chi si iscrive nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione, gli enti devono confermare il trasferimento all'agenzia delle Entrate. E nel triennio successivo devono monitorare il comportamento dell'ex contribuente. Il caso di Valentino Rossi, cui è stato contestato il trasferimento a Londra pur continuando a mantenere il centro dei suoi interessi in Italia, fa capire lo spirito di questa innovazione; ma Befera avverte che questo tipo di contrasto non si limiterà ai soli volti noti. Lo stesso articolo 83 - visibile nell'inserito che pubblichiamo da pagina 13, con la terza e ultima parte della manovra - contiene diverse disposizioni per agevolare la trasmissione di dati tra enti locali,

Inps e Fisco. Spingendo così sul ricorso alla telematica che da tempo è parte integrante della macchina fiscale. **L'amministrazione** - I numeri confortano la vocazione internazionale dei controlli. Lunedì scorso, «Il Sole 24 Ore» ha presentato i risultati delle verifiche operate su questo versante dalla Gdf nel primo semestre 2008: oltre all'impressionante crescita delle basi imponibili accertate (da 608 milioni nel periodo gennaio-giugno 2007 a 1.172 nell'anno in corso), colpiscono alcune tipologie di irregolarità. Dai controlli sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) sono emersi 459 milioni di imponibile, ovvero la parte più rilevante dei 1.172 milioni. Al secondo posto sono finiti gli imponibili derivati dal contrasto a stabili organizzazioni, con 358 milioni, e al terzo i 304 milioni contestati nei paradisi fiscali. Il peso di questi numeri ha dato ulteriore impulso alle Entrate, nella preparazione di una molto attesa e (presu-

mibilmente) molto corposa circolare sul transfer pricing, che dovrà aggiornare le ultime istruzioni che risalgono agli anni Novanta. Ma non solo. **L'Europa** - L'azione di contrasto alle frodi internazionali, con particolare riguardo a quelle Iva, sarà a tenaglia. Alle iniziative interne, quelle italiane, si aggiungeranno quelle annunciate dalla Ue nel corso dell'Ecofin di fine luglio: nell'ultimo trimestre del 2008 saranno varate le cosiddette «misure convenzionali» per potenziare e armonizzare l'azione di contrasto a evasione e frodi. Queste misure, in arrivo già per ottobre, punteranno soprattutto agli scambi intracomunitari e alle regole di fatturazione, con una spinta in più verso il ricorso allo strumento elettronico. In questo adempimento, secondo la Ue e lo stesso Fisco italiano, l'uso delle tecnologie renderebbe possibili controlli più efficaci.

Mauro Meazza
Marco Mobili

COMUNI - Per aree e fabbricati

Esenzione Iva solo se la cessione è «gratuita»

IL CORRISPETTIVO - Quando l'operazione serve a estinguere un precedente obbligo deve essere assoggettata all'imposta

Cessioni ai Comuni in esenzione Iva solo se "gratuite". Se la cessione è solo apparentemente priva di corrispettivo, ma in realtà serve a estinguere una precedente obbligazione o si inserisce in un rapporto complesso, l'operazione deve essere normalmente assoggettata a imposta. Con le risoluzioni 349/E e 350/E, entrambe del 7 agosto, l'agenzia delle Entrate spiega l'ambito di applicazione della disposizione prevista dall'articolo 10, n.12, del Dpr 633/72 rispondendo alle istanze di interpello presentate da due Comuni. Nel primo caso (risoluzione 349/E), un Comune aveva ceduto a una cooperativa un'area edificabile. L'area avrebbe dovuto subire una serie di lavori di riqualificazione e successivamente si sarebbe realizzato un complesso edilizio residenziale e commerciale. Nell'ambito delle obbligazioni assunte la società costruttrice si era impegnata a concedere al Comune, in comodato d'uso, un fabbricato destinato a ufficio.

Successivamente la stessa società aveva deciso di cedere gratuitamente il fabbricato. Nel secondo caso (risoluzione 350/E) la "cessione gratuita" aveva per oggetto una palazzina residenziale costruita dalla società proprietaria del terreno, oggetto di un programma di riqualificazione urbana concordato con l'ente locale. Secondo l'agenzia delle Entrate, nessuna delle due cessioni è realmente "gratuita" e quindi non può usufruire dell'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 12, del

Dpr 633/72. Infatti, la prima cessione è riconducibile a un rapporto di natura sinallagmatica tra il Comune e la società aggiudicataria che ha realizzato il complesso immobiliare, mentre la seconda è a titolo oneroso in quanto si inserisce nell'ambito di un rapporto giuridico che impone adempimenti e oneri per ciascuna delle parti interessate.

Giuseppe Romano

La cura Brunetta inizia a funzionare: meno malati nelle pa e più dipendenti infedeli puniti

Sanzioni da record al Territorio

L'Agenzia ha avviato oltre 90 procedimenti disciplinari

Effetto Brunetta sulle assenze dei dipendenti pubblici, ma anche sulle sanzioni disciplinari. L'arrivo del ministro della pa e i suoi primi provvedimenti anti fannulloni hanno infatti prodotto non solo una sensibile riduzione del numero dei malati nelle amministrazioni pubbliche (-37,1% a luglio del 2008 rispetto a quelle dello stesso mese del 2007), ma è anche riuscita a risvegliare una maggiore attenzione delle singole amministrazioni sui comportamenti dei loro dipendenti. Dalla lettura del secondo rapporto di monitoraggio sulle assenze dei dipendenti pubblici, diffuso ieri dal dicastero della pubblica amministrazione e dell'innovazione, emergono infatti anche il numero dei provvedimenti disciplinari avviati e di quelli conclusi da ciascuna amministrazione. L'indagine, che ha coinvolto 70 tra amministrazioni centrali, periferiche ed enti locali, ha visto primeggiare, come la più vigile tra tutte le amministrazioni, l'Agenzia del territorio. L'amministrazione da pochi giorni guidata da Gabriella Ale-

manno, ha infatti fatto registrare, nei confronti dei suoi 10.200 dipendenti, ben 49 provvedimenti disciplinari nel mese di maggio (di cui 27 avviati e 22 conclusi con sanzioni), 26 nel mese di giugno (di cui 16 avviati e 10 conclusi con sanzioni) e 16 nel mese di giugno (di cui 11 avviati e cinque conclusi con sanzione). Il ministro Renato Brunetta ha passato al setaccio anche i ministeri. Anzi, li ha passati al setaccio quasi tutti, visto che proprio il suo dicastero e la presidenza del consiglio, di cui è formalmente un dipartimento, non sono stati neppure citati nell'indagine (ma d'altronde il documento, come tengono a specificare al ministero, è stato redatto tenendo conto solo di un campione di amministrazioni, cioè di quelle 70 che hanno risposto celermente alle richieste di Palazzo Vidoni). Tra i dicasteri, il più vigile e attento alle marachelle dei propri dipendenti è stato il ministero della difesa guidato da Ignazio La Russa. Che, numericamente, ha battuto quello della giustizia, dipartimento dell'organizzazione

giudiziaria, due a uno. Mentre infatti nel mese di maggio il ministero capitanato da Angelino Alfano ha fatto registrare 41 provvedimenti disciplinari, di cui 21 avviati e 20 conclusi con sanzione, contro i 38 registrati dalla difesa, nel mese di giugno c'è stato il sorpasso: 54 provvedimenti disciplinari (di cui 32 aperti e 22 conclusi) contro i 43 di via e di luglio con 39 iniziative disciplinari (di cui 25 avviati e 14 sanzionati). Tra le regioni più virtuose in termini di controlli disciplinari primeggia invece quella guidata da Giancarlo Galan: 11 provvedimenti, di cui 6 avviati e 5 conclusi, per il mese di maggio, 11, di cui 6 aperti e 5 conclusi, per il mese di giugno e infine 12 procedimenti disciplinari, di cui 7 avviati e 5 conclusi, per il mese di luglio. Tra i comuni che hanno comunicato lo stato dei provvedimenti al ministero della pubblica amministrazione, al primo posto si posiziona quello di Milano: nel mese di maggio sono stati 18 le iniziative disciplinari registrate, di cui 9 avviate e 9

mentre per il mese di giugno ben 37 (di cui 31 aperte e 6 concluse con sanzione) e infine per il mese di luglio 30 (di cui 26 avviate e 4 concluse con sanzione). In verità, il primato per il mese di luglio è da attribuire al comune di Napoli: il sindaco Rosa Russo Iervolino ha aperto 36 fascicoli disciplinari nei confronti dei propri dipendenti, di cui 14 avviati e 22 conclusi. Il dato più sensibile dell'indagine di Brunetta è però quello relativo alle assenze, che sono in netto calo rispetto a luglio dello scorso anno. Un effetto ottenuto anche grazie alla cura indicata da ministro nella circolare n.7/2008 in cui viene regolato il nuovo regime delle assenze per malattia con taglio dello stipendio per ogni giorno di malattia, certificati obbligatori del medico curante «dopo il terzo evento di malattia nell'anno solare», e obbligo della visita fiscale anche per un giorno solo di assenza, e anche nei festivi.

Chiara D'Onofrio

LA LETTERA

Sono due le ore di permesso concesse per il cambio-assegni

Sono una dipendente del Comune di Roma, una delle vittime sacrificali dei mali italiani, nei cui confronti si sta scatenando un vero e proprio odio «razziale». Non è mia intenzione utilizzare questo strumento per lamentele sterili, altre sono le sedi e le modalità attraverso le quali intendo tutelare la mia dignità di lavoratore pubblico, ma voglio soltanto rettificare alcune delle informazioni contenute nell'articolo di Franco Bechis del 1 agosto u.s. intitolato «Pagati per avere la paga». A proposito del famigerato cambio assegno, vorrei precisare che, almeno dal 1987, anno nel quale ho iniziato a lavorare per il Comune di Roma, le ore di permesso concesse per il cambio assegno sono sempre state due e non quattro, come erroneamente affermato nell'articolo! Trattateci pure male, sparate pure veleno, ma abbiate la modestia di conoscere le nostre reali condizioni e trattamento, elemento necessario per mantenere la serietà professionale che, in passato i vostri giornalisti, per altre questioni, mi sembrava possedessero (la copertina con la foto del sindaco Gianni Alemanno sembrava più

consona al settimanale di Alfonso Signorini «Chi»!). Il trafiletto «Quando Veltroni era sindaco, ogni dipendente del Comune di Roma aveva 4 ore di permesso al mese per cambiare gli assegni. Poi è arrivata la crisi e il privilegio si è dimezzato» è, pertanto, assolutamente erroneo in quanto: - come già detto, almeno dal 1987 le ore concesse sono state due (in altri enti, anche in aziende private, queste scandalose due ore magari sono sostituite da permessi mensili da non recuperare o altro, cosa che al Comune di Roma, per esempio, non accade); - non è affatto vero che sia stato recentemente adottato alcun provvedimento, che, essendo «arrivata la crisi», abbia limitato il «privilegio», riducendolo da quattro a due ore. Non nego che si tratta di un «privilegio» (?) frutto di un accordo sindacati/datore di lavoro derivante dalla circostanza che, in passato, lo stipendio veniva erogato in forma di assegno bancario, che non ha più senso oggi che tutti abbiamo un accredito bancario! Ma altro è, sulla base di questa constatazione, ri-

chiedere la eliminazione di questo, ripeto, «privilegio» (?) o di altri che, eventualmente presenti nella nostra vigente contrattazione decentrata, non siano più giustificabili, ed altro è ridicolizzare, esporre al pubblico ludibrio, anche con indicazioni erronee, una categoria di «persone»!!!! Non crediate di essere l'unica testata a cui mi sto rivolgendo (da casa mia e fuori dall'orario di lavoro!) per reagire con la mia dignità a tutti questi attacchi! Non ritenendo di avere un interlocutore istituzionale che prenda la nostra difesa (anche l'attuale opposizione ha contribuito, difatti, a creare questa situazione di «caccia alle streghe») ogni volta che leggo un articolo che ci infanga mi sento in dovere di fare chiarezza, nei limiti delle mie possibilità di cittadina non sponsorizzata. Faccio presente, comunque, che, con una laurea in giurisprudenza (110/110 e lode) e 21 anni di lavoro onesto, utilizzando il cambio assegno solo compatibilmente con le esigenze di servizio, e non tutti i mesi, con la qualifica di funzionario amministrativo (categoria D3, una delle più retribuite tra le categorie

impiegate) percepisco la cifra di 1.480 euro mensili, comprensiva anche dei favolosi premi e produttività di cui tanto si parla da un anno a questa parte sui giornali! E non sono l'unica in queste condizioni! Penso che neanche il più infimo dei vostri giornalisti guadagni così. Non dico questo per lamentarmi, perché rispetto a tanti precari e a persone che vivono con la pensione sociale sono una fortunata, ma tenete conto anche di questi profili quando dovete attaccarci! Va di certo valorizzato lo scatto d'orgoglio della lettrice nel difendere la propria dignità di lavoratrice pubblica. Non era intenzione di ItaliaOggi fare di ogni erba un fascio ne tantomeno fomentare l'odio nei confronti di una categoria di lavoratori. Ma ogni volta che ci troveremo di fronte a una anomalia come quella del cambio-assegni la segnaleremo. Accogliamo la rettifica della lettrice circa le ore di permesso concesse che non sarebbero mai state più di due. Comunque, due o quattro, il principio non cambia.

Patrizia Sbaraglia

Sentenza del Tar Lazio su una procedura avviata da un concessionario autostradale

Concessione servizi con vincoli Ue

Non si applicano le direttive, ma i principi del Trattato

Nell'affidamento di una concessione di servizi non si applicano delle direttive, ma soltanto i principi desumibili dal Trattato europeo; è pertanto legittimo che in una procedura competitiva i criteri di selezione delle offerte siano resi noti con la lettera di invito. È quanto afferma il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sezione terza-ter con la sentenza del 29 luglio 2008 n. 7715. La questione nasceva nell'ambito di una procedura competitiva avviata da un concessionario autostradale per l'affidamento di una concessione di servizi. La società ricorrente, fra i diversi motivi, censurava il comportamento del concedente per invalidità della «sollecitazione alla domanda di partecipazione», che avrebbe violato i principi anche comunitari di trasparenza, imparzialità e non discriminazione in materia di procedure competitive pubbliche. In particolare, secondo le tesi del ricorrente, la lesione dei principi comunitari deriverebbe dal fatto che, non esistendo un vero e proprio bando, le regole della vera competizione non risultavano dalla documentazione inviata. Infatti, la stazione appaltante si sarebbe riservata di comunicare gli elementi utili a individuare i criteri di selezione delle offerte soltanto con la successiva lettera di richiesta di offerta vincolante, da inviare ai soli soggetti ammessi; questa frammentazione della disciplina di gara sarebbe, per il ricorrente, lesiva delle modalità di trasparenza previste normativamente dalle direttive e dal Codice dei contratti. Il Tar respinge il ricorso, anche su questo punto precisando innanzitutto che «relativamente al procedimento che concerne affidamenti di concessione di servizi, non vi è una trasposizione integrale della disciplina degli appalti, ma solo una applicazione dei principi generali, e in specie quelli di trasparenza». Ciò è stato affermato sia dalla giurisprudenza comunitaria, sia dal Codice dei contratti pubblici che, all'articolo 30 esclude le concessioni di servizi dall'ambito di applicazione del Codice, richiamando il concedente al rispetto dei

principi comunitari desumibili dal Trattato. A livello comunitario, infatti, non si è mai arrivati alla definizione di una direttiva sulle concessioni di servizi e quindi è rimasto, nelle direttive, il solo richiamo ai principi generali. I giudici chiariscono, quindi, che in questo caso «occorre valutare non se siano stati seguiti gli adempimenti imposti dalla normativa sugli appalti, ma se si siano stati rispettati i principi da questa desumibili». In altre parole, nell'affidamento delle concessioni di servizi non si applicano le norme sulle procedure a evidenza pubblica previste dalle direttive sugli appalti pubblici ma si devono rispettare i principi comunitari. La sentenza, per verificare la legittimità del comportamento del concedente, guarda quindi alle norme che in via analogica possono essere applicate al caso di specie trovando conferma nel fatto che anche nel Codice dei contratti è comunque possibile che vi sia una differenziazione tra i due momenti della procedura, con la «chiara possibilità di indicare, in un secondo

momento, i criteri di selezione del contraente tra quelli già sottoposti alla prima fase di ammissione». Pertanto, sostenere che vi sia una illegittimità della procedura per il solo fatto che la «sollecitazione» non contiene gli elementi per indicare i criteri di selezione, non appare al Tar condivisibile. Se infatti, il Codice dei contratti lo ammette per gli appalti, «a maggior ragione tale invalidità non può riscontrarsi nella fattispecie in esame, dove valgono solo i principi generali e non le singole disposizioni». Per il Tar, quindi, dovendosi applicare alle concessioni di servizi soltanto i principi desumibili dal Trattato deve ritenersi che, «nei limiti di vigenza dei soli principi della disciplina, il comportamento del soggetto concedente non abbia dato vita ad alcuna illegittimità, ben potendosi integrare la disciplina di gara, contenuta nella cosiddetta sollecitazione, con la successiva lettera di invito».

Andrea Mascolini

SUPERSINDACI/Lo prevede il dl sicurezza. E Verona aumenta le multe, anche in base alla recidiva

Ordinanze, una miniera d'oro

Derogabili gli importi per pagare le sanzioni in misura ridotta

Il ministro Maroni aveva chiesto ai sindaci di essere creativi. Fatto il decreto che mette nero su bianco tutti i nuovi poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, sarebbe toccato ai primi cittadini dimostrare di saper usare a pieno i nuovi e incisivi strumenti normativi predisposti dal governo. La risposta dei sindaci non si è fatta attendere. A due giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, nuove ordinanze fioccano in tutta Italia. Da Roma a Novara, da Verona a Vicenza, da Firenze a Trieste, da Venezia a Rimini è tutto un elenco di proibizioni. Nel mirino dei sindaci-sceriffi non ci sono solo le prostitute, gli accattoni molesti o i lavavetri, ma anche i consumatori di alcol in strada, i frequentatori di parchi e chi viene scovato a rovistare nei cassonetti. E le multe stanno diventando sempre più salate. Perché il pacchetto sicurezza dà ai comuni la possibilità di aumentare, e non di poco, le sanzioni per chi viola regolamenti e ordinanze. Il Testo unico sugli enti locali prevede un minimo di 25 e un massimo di 500 euro, offrendo al contempo ai trasgressori la possibilità di estinguere subito la multa, pagando un importo ridotto pari al doppio del minimo o al terzo del massimo editale, qualora più favorevole. Ora le cose cambiano perché questa forchetta sanzionatoria rischia di essere del tutto disapplicata. Il dl sicurezza (n.92/2008 convertito nella legge 24 luglio 2008 n.125) attribuisce (art. 6-bis) alla giunta comunale la facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga ai limiti di cui sopra. I sindaci hanno subito colto la palla al balzo. A Verona, per esempio, non hanno perso tempo e con una delibera del 30 luglio, la giunta guidata dal sindaco Flavio Tosi ha deliberato, all'unanimità, di aumentare tutti gli importi da pagare per estinguere subito l'illecito amministrativo. Chi non rispetta i limiti all'accattonaggio dovrà versare 100 euro per fare pace col comune. Chi, incurante del divieto di metreticio su strada, si ferma con la propria auto per «ri-

chiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali» andrà incontro a un vero salasso: da 36 euro la sanzione sale a 500 euro. In altri termini, la cifra minima da pagare per ottenere l'effetto liberatorio coincide con quella massima. Per quanto riguarda il divieto di consumare bevande alcoliche all'aperto conterà invece la recidiva: si pagheranno 100 euro in caso di prima violazione, 250 euro per la seconda e 500 euro per la terza. Multe pesanti, dunque, a cui potrà aggiungersi in tutti i casi il sequestro cautelare delle cose che sono servite a commettere la violazione o che ne costituiscono il prodotto (l'automobile o il denaro nel caso delle ordinanze anti-lucciole). Questo per quanto riguarda le sanzioni amministrative. Ma il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, potrà adottare non solo ordinanze di routine a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, ma anche provvedimenti urgenti. In questo caso, stante la straordinarietà dell'intervento, l'ordinamento ammette l'applica-

zione di una sanzione penale ai sensi dell'art. 650 cp. Che per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, prevede, se il fatto non costituisce più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. L' Anci avvia la raccolta delle ordinanze. Intanto, l'associazione dei comuni ha deciso di avviare la raccolta delle ordinanze emesse dai comuni in tema di sicurezza urbana e di incolumità allo scopo di realizzare una banca dati da condividere con il ministero dell'interno. Il segretario generale dell'associazione, Angelo Ruggetti, ha inviato una lettera ai sindaci chiedendo l'invio (agli indirizzi e-mail verbari@anci.it - campioni@anci.it) dei provvedimenti già emanati o da emanarsi in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 54 del Tuel.

**Francesco Cerisano
Stefano Manzelli**

Così l'ordinanza anti-accattoni del comune di Verona

ORDINANZA N_ del_.

OGGETTO: limiti all'accattonaggio nel territorio del comune di_.

IL SINDACO

Considerato il notevole incremento di soggetti che, specie nelle vie del centro storico, presso le intersezioni stradali, davanti le chiese e gli ingressi di cimiteri e ospedali, nel piazzale della stazione, nei mercati su aree pubbliche e in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;

Considerato altresì che l'aumento del fenomeno, segnalato dalla polizia municipale e dagli stessi cittadini, e oggetto di particolare attenzione da parte dei media, se per un verso è seguito attentamente dai servizi sociali comunali per attivare ogni opportuna iniziativa per aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall'altro deve essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l'incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;

Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;

Visto l'articolo 30 del regolamento di polizia urbana che detta disposizioni per contrastare il disturbo e le molestie nel centro abitato;

Visto l'articolo 54 del dlgs 18/8/2000, n. 267 come novellato dal dl 23/5/2008, n. 92 convertito con legge 24/7/2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del dlgs 18/8/2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24/7/2008, n. 125 di conversione del dl 23/5/2008, n. 92;

Vista la deliberazione di giunta del 30 luglio 2008, avente a oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Visto l'articolo 190 del dlgs 30/4/1992, n. 285;

ORDINA

L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:

- presso le intersezioni stradali;
- all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
- nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura;
- davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 100;

la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo, alla Questura, al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, al Comando provinciale Guardia di finanza, alla Polizia provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tar del __.
o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al presidente della repubblica.

SUPERSINDACI/Per gli atti senza carattere di urgenza scatta l'obbligo di comunicazione

Il preavviso può frenare l'ordinanza

Obligo di preavviso per le ordinanze, soprattutto se non urgenti, del sindaco-sceriffo. Ordinanze che devono essere comunque collegate a «gravi pericoli». I primi cittadini devono preoccuparsi degli aspetti formali per evitare richieste di risarcimento danni. Se i provvedimenti ben difficilmente potrebbero essere sindacati nel merito dai giudici amministrativi, è pur vero che un annullamento potrà derivare dal mancato rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo. È, infatti, necessario coordinare il nuovo articolo 54 del Testo unico degli enti locali con le disposizioni in materia di procedimento amministrativo (legge 241/1990). Il potere di ordinanza in un gran numero di materie attribuito dal decreto Maroni al capo dell'amministrazione locale nella sua qualifica di ufficiale del governo può svilupparsi sia in casi caratterizzati da contingibilità e urgenza, sia in casi non urgenti e non contingibili. Peraltro, proprio per la ipotesi di ordinanze destinate a produrre effetti non provvisori ed emanate in situazioni diverse dall'indifferibilità, gli atti devono rispettare l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'articolo 7 della legge 241/1990. Con questa comunicazione i cittadini interessati hanno notizia della esistenza di un procedimento amministrativo, delle finalità perseguite e delle modalità per visionare gli atti e partecipare al procedimento stesso. In base alla legge la comunicazione è dovuta a meno che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Ma non è detto che le ordinanze previste dall'articolo 54 siano automaticamente escluse dall'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento. Anzi proprio perché il legislatore ha esteso il potere di ordinanza all'ipotesi di non urgenza, è evidente che il sindaco non può trascurare questo adempimento. Un adempimento che se omesso porta all'annullamento dell'atto (sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 21 octies della legge 241/1990). Di regola certamente le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco, essendo appunto contrassegnate da indifferibilità e urgenza, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'articolo 7 della l. n. 241 del 1990 (Consiglio di stato, sez. V, 13 agosto 2007 n. 4448). Ma è stato anche ritenuto che anche in materia di ordinanze contingibili e urgenti, l'obbligo della comunicazione persiste se l'invio della stessa risulti in concreto compatibile con il provvedimento, in considerazione dell'articolazione

del procedimento stesso in più fasi o al fatto che è trascorso un certo periodo di tempo (Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 27 aprile 2005, n. 692). Dunque le ordinanze contingibili ed urgenti rimesse alla competenza del sindaco non sono, aprioristicamente, sottratte, in ragione della loro natura, all'applicazione delle regole procedurali della comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Le ordinanze non sono sempre esenti dagli obblighi in materia di comunicazione dell'avvio di procedimento (Tar Liguria Genova, sez. I, 2 gennaio 2008, n. 3) Non è di ostacolo neppure il fatto che siano numerosi i potenziali destinatari dell'ordinanza. In questo caso il comune può assolvere all'obbligo attraverso l'affissione nei luoghi interessati di appositi avvisi o contattando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, anziché inviare una serie di comunicazioni formali ed individuali (Tar Liguria, sez. II, 5 dicembre 2001, n. 1270). In sostanza la novella del pacchetto sicurezza non deve fare ritenere che i sindaci abbiano mano libera e sciolta da vincoli formali. Se la comunicazione di avvio del procedimento non è stata a priori esclusa per le ordinanze urgenti, l'adempimento vale a maggior ragione per le ordinanze non urgenti. È bene, dunque, che i sindaci provvedano alla comunicazione o che le or-

dinanze motivino in concreto le ragioni per cui si è ritenuto di non procedervi. Ci sono poi alcuni vincoli sostanziali, per quanto meno a rischio di annullamento giurisdizionale: tra questi va anche inserito il presupposto dei «gravi motivi», che vale sia per le ordinanze ordinarie sia per quelle contingibili e urgenti: gli atti devono essere finalizzati a prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Si conferma che gli atti in questione possono essere impiegati solo nei casi in cui la situazione sia veramente eccezionale rispetto alle incombenze ordinarie, tanto da non poter provvedere con i mezzi normali. Se il pericolo non sono «gravi» non vi è spazio per le ordinanze dei sindaci-sceriffi. Lo studio dei casi concreti sia per la valutazione dei presupposti sostanziali (gravità dei motivi) sia delle formalità procedurali (comunicazione di avvio del procedimento) è necessario anche per una esigenza non trascurabile: evitare richieste di risarcimento del danno a valle della richiesta di annullamento degli atti. Una richiesta danni rispetto alla quale non è ancora chiaro in giurisprudenza se a pagare il conto debba essere chiamato il comune o lo stato.

Antonio Ciccia

LA MANOVRA/Il dl n. 112 pone problemi applicativi per le domande antecedenti al 25 giugno

È caos sul part-time nella p.a.

Gli enti hanno discrezionalità nel concedere il tempo parziale

È caos sul part-time nelle pubbliche amministrazioni. La novellazione dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 662/1996, determinata dall'articolo 73 del dl n. 112/2008 pone una serie di problemi applicativi. Se è chiaro, infatti, che a partire dal 25 giugno non è più operante nella pubblica amministrazione la collocazione a tempo parziale automaticamente connessa alla presentazione della domanda, essendo attribuita alle amministrazioni la discrezionalità di accettare o meno le istanze, problemi sorgono, invece, per il pregresso. Nel precedente sistema normativo, infatti, in presenza di gravi pregiudizi alla funzionalità degli uffici, i dirigenti potevano differire di sei mesi la trasformazione a part-time, richiesta dai loro dipendenti. Pertanto, si possono dare casi di presentazione delle istanze di collocazione a part-time presentate prima del 25 giugno 2008, cui abbia fatto seguito il differimento per gravi pregiudizi. In questo caso, si deve ritenere che il dirigente, per effetto della riforma operata dal dl messo a punto da Giulio Tremonti, abbia riacquisito piena discrezionalità nel decidere se concedere o meno il part-time, in quanto il rinvio semestrale non costituisce in capo al dipendente richiedente alcun diritto. In sostanza, il dl n. 112/2008 ri-

mette interamente in gioco la questione: a decorrere dal 25 giugno le amministrazioni hanno piena facoltà di concedere o negare il part-time, anche nei casi in cui la domanda fosse stata presentata prima di quella data e vi fosse stato il rinvio. In questo caso non può considerarsi operante il principio tempus regit actum: infatti, esso opera solo nei confronti di provvedimenti a carattere decisorio. Invece, nell'ipotesi di domanda e rinvio della decisione non v'è l'adozione di alcun provvedimento incidente sulla sfera giuridica del richiedente, sicché non si è formato alcun atto conclusivo agganciabile al diritto preesistente. Diverso sarebbe il caso in cui il dipendente avesse presentato prima del 25 giugno istanza di trasformazione a part-time e tale istanza fosse stata formalmente accolta, con decorrenza differita: in questa ipotesi opera il principio tempus regit actum, perché l'atto decisionale sarebbe stato comunque adottato, ancorché i suoi effetti si producano successivamente alla vigenza del dl n. 112/2008. Le amministrazioni hanno dunque l'onere di verificare quante domande di collocazione a part-time sono state presentate prima del 25 giugno. Per quelle già accolte (anche a effetti differiti) non vi sono problemi: i richiedenti han-

no ottenuto od otterranno comunque il part-time. Per quelle rinviate è opportuno comunicare agli interessati che le modifiche apportate all'articolo 1, comma 58, della legge n. 662/1996 dall'articolo 73 del dl n. 112/2008 impediscono l'automatica trasformazione del rapporto decorsi i sei mesi dal rinvio e che si apre una nuova fase istruttoria d'ufficio, a seguito della quale l'istanza potrebbe anche essere negata, laddove l'amministrazione riscontri la sussistenza di pregiudizi alla funzionalità degli uffici. Pregiudizi che non debbono, peraltro, essere più «gravi», visto che la novella ha eliminato tale necessità. Vi è, ancora, da risolvere il problema della rilevanza del termine di 60 giorni assegnato dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 662/1996 per concedere o negare il part-time: occorre chiedersi se si formi o meno il silenzio-assenso, decorso inutilmente il termine. È da ritenere che non sia possibile il formarsi del silenzio-assenso. In primo luogo, perché tale istituto, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241/1990 si applica solo «nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi». Ma l'accoglimento o il diniego del part-time non è un provvedimento amministrativo, bensì un atto di gestione del personale, adotta-

to dai dirigenti nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, come prevede l'articolo 5, comma 2, del dlgs n. 165/2001: dunque, si tratta di un atto di diritto comune, non di un provvedimento amministrativo vero e proprio. Il superamento del termine, considerando che il legislatore è intervenuto per eliminare qualsiasi automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro, non può che essere interpretato, allora, alla luce dei principi del diritto civile, come del resto ammette proprio l'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 ai sensi del quale «la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato». L'inutile decorso del termine di 60 giorni, allora, lungi dal comportare un effetto di silenzio-assenso o rifiuto, può essere valutato in sede contenziosa, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza. In ogni caso, in assenza dell'accoglimento dell'istanza, non pare coerente con la riforma ammettere effetti automatici, sicché sono da considerare disapplicate le disposizioni dei contratti collettivi che prevedono l'automatica trasformazione del rapporto di lavoro in part-time per decorso dei 60 giorni, in quanto non più compatibili con il nuovo assetto normativo.

L'INTERVENTO

Servizi pubblici locali, non serviva un decreto legge

Sulle novità introdotte dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112/08, definitivamente convertito in legge martedì scorso dalla camera, la commissione «servizi pubblici locali» del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ritiene opportuno intervenire con le proprie osservazioni nell'ottica di una necessaria chiarezza che dovrà emergere in sede di conversione nonché in sede regolamentare. Partendo innanzitutto dalla considerazione che, sebbene non sia mancata negli ultimi tempi l'attenzione alle criticità connesse al settore dei servizi pubblici, rimane incomprensibile l'adozione del decreto legge come strumento legislativo, stante l'assenza del carattere dell'urgenza. Di fatto, era già pronto un disegno di legge sulla materia (Ac n. 948/2008) e con la nuova legislatura sono ripartite le

varie iniziative di riforma, il cui iter parlamentare è in corso. Il decreto legge intervenuto invece entro la metà del mese di agosto sarà definitivo, anche se per il riordino finale bisognerà attendere i successivi regolamenti. Le novità contenute nell'articolo 23-bis sono molte e importanti. Intanto, vale la precisazione che a oggi il riferimento all'affidamento è contenuto nell'articolo 113 del Tuel che prevede le tre forme della gara, della società mista (pubblica o privata, scelta con gara) e della gestione diretta o in house. Nella prima versione del testo dell'articolo 23-bis le tre forme erano sostanzialmente riportate nei termini del Tuel, diversamente che nell'attuale stesura (comma 2, aggiornato al 21 luglio 2008), ove il legislatore individua la forma ordinaria nella gara con tendenza verso la privatizzazione e la liberalizzazione. A suo tempo il Tribunale

amministrativo regionale della Puglia aveva chiesto all'Unione europea la possibilità di equiparare la modalità in house alle altre forme ottenendo esito positivo, riconoscendone le condizioni legittime. Stante la disamina che precede, è importante che si apra, a più livelli, un serio dibattito libero da pregiudizi e schemi ideologici sul tema dei servizi pubblici, che ha una stretta attinenza con la qualità della vita quotidiana del cittadino e sul quale si misura il nuovo «welfare locale». Le grandi tematiche da affrontare sono essenzialmente due: quella della gestione e del suo controllo e cioè se affidarla al mercato spingendo fin dove possibile la liberalizzazione; quella delle dimensioni, con discussione aperta su ambiti minimi e bacini ottimali. E comunque nel dibattito bisogna partire da alcuni punti decisivi. Necessità di una verifica servizio per servi-

zio. Diverse sono le esigenze dei servizi idrici e della raccolta e dello smaltimento rifiuti dalla distribuzione del gas; ancora più caratteristico è il trasporto pubblico locale. Esclusione di scelte pregiudiziali. In merito all'alternativa gestione pubblica o gestione privata non vi può essere una scelta pregiudiziale e se non è sostenibile l'equazione «servizio pubblico-gestione pubblica», non sono neppure sostenibili le equazioni «gestione privata-gestione efficiente» e «dimensione elevata-minori costi-vantaggi per l'utenza». Facoltà di scelta. Dovrebbe essere riconosciuta al sistema delle autonomie locali la facoltà di scelta tra le forme di gestione in coerenza anche con il «federalismo fiscale» che si vuole introdurre.

Giosuè Boldrini

LA MANOVRA/Il dl 112 ha reintrodotta la possibilità di destinare una quota dell'Irpef ai municipi

Comuni in pista per il 5 per mille

Gli enti devono rendicontare entro un anno l'utilizzo dei fondi

Ritorna in vita la possibilità di destinare il 5 per mille al finanziamento di finalità a carattere sociale svolte dai comuni di residenza dei contribuenti. Obbligo di rendicontare l'utilizzo dei fondi, in modo chiaro e trasparente. L'art. 63-bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 prevede che, per l'anno finanziario 2009, con riferimento al periodo di imposta 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille della stessa imposta possa essere destinata, in base alla scelta volontaria da parte del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato, del-

le onlus e delle associazioni di promozione sociale, queste ultime iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3, 4, della legge 383/2000 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e delle università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge. Per ciò che riguarda le attività sociali poste in essere

dai comuni, occorre far riferimento alla codifica contabile prevista dal dpr 194/1996, ponendo l'attenzione a quelle attività poste in essere a favore della persona e della comunità. Di conseguenza, nel novero delle attività sociali possono rientrare, oltre le funzioni tipiche svolte dai comuni (funzione 10), anche tutti quegli interventi ricadenti nell'ambito di altre funzioni previste dal citato dpr, e che presentano connotati tali da poterli qualificare come attività a vocazione sociale (servizi relativi all'istruzione pubblica, alla cultura e ai beni culturali, al settore sportivo e ricreativo). La scelta del 5 per mille spetterà al contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi per

il periodo di imposta 2008, con l'apposizione della firma nell'apposito riquadro previsto sui modelli di dichiarazione, e cioè: - Cud 2009; - Modello 730/2009 - redditi 2008; - Modello Unico persone fisiche 2009 - redditi 2008. La normativa impone ai comuni l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme destinate alle previste finalità, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle suddette somme (si veda schema esemplificativo).

Matteo Esposito

IL MODELLO

Così lo schema di delibera per approvare il rendiconto

Schema di deliberazione avente ad oggetto «Approvazione rendiconto utilizzo fondi 5 per mille e relativa relazione illustrativa»

Il Consiglio comunale

premesso:

- che l'articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 prevede che per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge;

- che l'opzione «5 per mille» non sostituisce il meccanismo dell'8 per mille, come espressamente indicato dal successivo comma 2 dello stesso articolo 63-bis, ma si aggiunge, per cui le due scelte non sono fra di loro alternative;

tenuto conto:

- che quanto previsto dall'articolo 63-bis del dl 112/2008 rappresenta per il comune una potenziale leva gestionale per raccogliere fondi da destinare ad attività e iniziative a carattere sociale, anche con riferimento a iniziative sperimentali e innovative;

- che per l'individuazione delle suddette attività e iniziative occorre far riferimento alla codifica funzionale disciplinata dal dpr 194/1996;

considerato:

- che la scelta del 5 per mille presuppone, da parte dei cittadini, una valutazione consapevole delle attività realizzate dai soggetti potenziali destinatari delle risorse;

- che l'attività comunicativa dell'ente ha permesso di costruire ed orientare il consenso dei cittadini, sollecitando l'attenzione sulle attività sociali e sulla loro sostenibilità, garantendo una corrispondenza tra quanto devoluto con l'opzione 5 per mille e quanto offerto, in cambio, in termini di nuovi servizi a rilevanza sociale;

- che la campagna di sensibilizzazione è stata strutturata attraverso:

- a) organizzazione di convegni;
- b) predisposizione di un dépliant informativo;
- c) affissione di manifesti;
- d) utilizzo del sito internet del comune e della posta elettronica;
- e) organizzazione di un apposito consiglio comunale a porte aperte;
- f) pubblicazioni a stampa;
- g) passaggi radio locali;

atteso:

- che è obiettivo dell'amministrazione comunale favorire la più ampia condivisione e conoscenza degli obiettivi, delle strategie e dei risultati legati a tali iniziative;

- che nell'attuale contesto socio-economico è sempre più significativo il ruolo svolto dalle amministrazioni locali;

richiamato:

- l'art. 63-bis, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 che prevede che i comuni devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite;

- dato atto che, ai sensi dell'articolo 49 del dlgs n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio interessato;

- a voti unanimi e palesi/espressi nei modi previsti dalla legge;
- visto il dlgs. 267/2000;
- visto l'articolo XX dello statuto comunale;

delibera

1. di approvare l'allegato rendiconto relativo all'utilizzo delle somme devolute dai cittadini residenti, con la scelta del 5 per mille per l'anno di imposta 2008, che di seguito si espongono sinteticamente:

- Fondi raccolti: XXXXXX
- Attività sociali finanziate: XXXXXX;

2. di approvare l'allegata relazione illustrativa, da cui emerge in modo chiaro e trasparente l'utilizzo delle somme destinate alle attività sociali;

3. di dare atto che la relazione di cui al punto precedente costituisce una sezione speciale del bilancio sociale dell'amministrazione comunale.

Allegato – Relazione illustrativa interventi sociali (elementi minimali)

- Analisi contesto sociale di riferimento
- Attività e servizi sociali tradizionali (asili nido, centro anziani, comunità alloggio ecc.)
- La raccolta dei fondi dal 5 per mille: le scelte dei cittadini
- Le attività sociali finanziate con i fondi del 5 per mille: le ragioni di fondo, gli interventi, i riflessi sul tessuto sociale (anche in chiave futura)
- Progetto speciale «Passaggio bimbi dai nidi comunali alle scuole di infanzia»
 - a) Caratteristiche del progetto
 - b) Tempi di realizzazione
 - c) Risorse finanziarie
- Progetto speciale «Spesa sociale - consegna domicilio anziani»
 - a) Caratteristiche del progetto
 - b) Tempi di realizzazione
 - c) Risorse finanziarie
- Coinvolgimento degli utenti (indagine di customer satisfaction)

Per la Corte conti gli enti non hanno competenza in materia. E scatta il danno erariale

Niente politica estera per i comuni

Al bando promozioni, fiere, scambi e aiuti alle imprese

I comuni non possono svolgere attività di «politica estera», consistenti in svariate iniziative di promozione all'estero delle attività imprenditoriali locali, come fiere, scambi internazionali e aiuti alle imprese. Lo chiarisce la Corte dei conti, sezione I giurisdizionale centrale 28 luglio 2008, n. 346, che ha condannato amministratori e funzionari che hanno dato materialmente corso alle attività oggetto della censura. Per altro, la sentenza della sezione centrale ha riformato la pronuncia del giudice di primo grado, secondo il quale non si erano verificate le condizioni per accertare il danno erariale, perché la legge non vieterebbe espressamente una funzione di promozione all'estero in capo ai comuni. Tale assunto, tuttavia, viene approfonditamente contestato dalla sezione centrale, a seguito di una compiuta analisi del riparto normativo delle competenze in materia di politica estera e di promozione commerciale e di immagine. La sezione mette correttamente in evidenza come sia erroneo analizzare la legittimità delle azioni amministrative sulla semplice base della constatazione dell'assenza di espliciti divieti. L'ordinamento giuridico è un insieme coerente e complesso: se, nonostante, manchi un divieto espresso, in capo a un ente, a svolgere una certa attività, ma, contestualmente, l'ordinamento quella stessa attività l'assegna alle competenze di altro ente, tale assegnazione costituisce un limite invalicabile. Ciò è quanto avviene nel campo della promozione all'estero. Risulta assolutamente chiaro a chiunque che tale materia, rientrante nella complessa politica estera, appartenga in esclusiva allo stato. Per altro, limitate funzioni di rilievo internazionale possono essere svolte anche dalle regioni, in base al dpr 31 marzo 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome», il quale, tuttavia impone alle amministrazioni regionali di coordinarsi strettamente con lo stato, per non contrastare con gli

indirizzi di politica internazionale. Il citato decreto non assegna alcuna competenza in materia ai comuni; né tale attribuzione di competenze emerge dalla legge n. 59/1997 o dal dlgs 112/1998, i quali, al contrario, prevedono l'assegnazione in via esclusiva alle sole regioni di funzioni attinenti la promozione delle imprese. Insomma, il sistema del «policentrismo istituzionale» o federalismo, secondo la magistratura contabile, non può essere inteso che ciascun soggetto istituzionale che lo compone sia libero di svolgere qualsiasi iniziativa, al di fuori di regole di ripartizione delle competenze: ciò determinerebbe, infatti, l'impossibilità del controllo delle politiche di finanza pubblica. Dall'esame delle norme regolanti la materia della politica e della promozione all'estero, dunque, secondo la sezione centrale emerge senza ombra di dubbi che gli enti locali, in particolare i comuni non dispongono di alcuna competenza a svolgere attività all'estero o, comunque, a-

venti carattere internazionale. Ciò per la semplice ragione che tali attività per il loro rilievo, non possono essere gestite in modo efficiente al livello comunale: la corretta applicazione del principio di sussidiarietà verticale impone che tali funzioni siano svolte al massimo livello organizzativo pubblico, lo stato. La sussistenza, allora, di un chiaro sistema normativo implica la colpa grave di amministratori, funzionari e segretari comunali, che hanno materialmente attivato una pluralità di viaggi all'esterno non utili per fini pubblici apprezzabili. Nei quali, per altro, rileva la sentenza, sono state attivate spese per mance, pay-tv, addebitate al comune, senza che da esse potesse cogliersi alcuna possibile utilità per la comunità amministrata, per altro ulteriormente danneggiata dalla circostanza che importanti energie e risorse lavorative, utilizzate per le attività all'estero, sono state distolte dagli ordinari compiti propri del comune.

Luigi Oliveri

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Le sentenze di interesse per gli enti locali

Consiglio di stato, sezione quinta, sentenza n. 3398 dell'8 luglio 2008 - Senza permesso di costruire niente licenza di commercio. L'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita può essere assentita solo previo rilascio di concessione edilizia che rispetti i criteri stabiliti dalla conferenza di servizi. Lo ha chiarito la quinta sezione del Consiglio di stato con sentenza n. 3398 dell'8 luglio 2008. Il caso in esame riguardava il ricorso in appello proposto dalla Regione Veneto avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva annullato il provvedimento adottato da una amministrazione comunale concernente la revoca di un'autorizzazione commerciale per l'apertura di un grande centro commerciale, in precedenza rilasciato alla società appellata, sul presupposto dell'annullamento della concessione edilizia necessaria per realizzare la struttura. Secondo il giudice di primo grado, infatti, la vigenza dell'autorizzazione commerciale, nonostante l'annullamento della concessio-

ne edilizia, era da ritenersi giustificata dal fatto che l'area interessata dalla struttura di vendita risultava comunque destinata a zona commerciale, con la conseguenza che la relativa licenza di commercio era da considerarsi affetta da una illegittimità temporanea, destinata a cadere con il rilascio di una nuova concessione edilizia rispettosa del piano di recupero. Dopo aver esaminato la questione i giudici della quinta sezione hanno deciso di accogliere l'appello e di annullare la sentenza impugnata. In merito è stato infatti osservato che secondo la legge regionale di riferimento la concessione edilizia doveva ritenersi un presupposto imprescindibile per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, senza la quale, dunque, non vi poteva essere alcuna autorizzazione commerciale. Il collegio ha poi chiarito che la destinazione a zona commerciale dell'area, alla quale aveva fatto riferimento il giudice di primo grado, era soltanto, a sua volta, un presupposto necessario per il

rilascio della concessione edilizia, inidoneo a giustificare la vigenza della discussa licenza commerciale. *Consiglio di stato, sezione sesta, sentenza n. 3637 del 23 luglio 2008 - Il diritto alle ferie del dipendente pubblico.* Se il dipendente pubblico non può godere delle ferie per impossibilità non dovuta a propria colpa ha diritto al pagamento del corrispettivo del periodo di congedo. In caso contrario, il divieto di monetizzazione delle ferie, da misura disposta a tutela del lavoratore, diventerebbe un inaccettabile strumento di ritorsione nei confronti del dipendente. Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di stato, con la sentenza n. 3637 del 23 luglio 2008, nella quale è stato chiarito che, ove il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di congedo, lo stesso ha diritto al compenso sostitutivo. Il diritto al congedo ordinario e quello alla monetizzazione delle ferie costituiscono, infatti, due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall'articolo 36

della Costituzione. I giudici di Palazzo Spada hanno anche avuto modo di chiarire che le ferie, considerate come corrispettivo dell'attività lavorativa, hanno anche la funzione di soddisfare le esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, «il quale mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro». Il mancato godimento delle ferie, si legge nella sentenza in questione, quando non sia imputabile al dipendente pubblico, non preclude il diritto alla monetizzazione dei giorni di vacanza di cui il lavoratore non abbia usufruito. Infatti, secondo i giudici della sesta sezione, un eventuale divieto di monetizzazione, disposto a garanzia del lavoratore, finirebbe per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Gianfranco Di Rago

La Corte conti Lombardia bacchetta il sindaco di Erba: la polizza fa scattare il danno erariale

La colpa grave non è assicurabile

L'ente locale non può estendere la copertura dei danni

Agli enti locali è permesso sottoscrivere un contratto assicurativo che preveda il risarcimento all'amministrazione dei danni causati dagli amministratori o dai dipendenti con colpa lieve. In nessun caso è permesso all'ente stesso di assicurare i danni causati dagli stessi con colpa grave, posto che in tal caso il premio eventualmente pagato non risponde ad alcun pubblico interesse e costituisce danno erariale per il dirigente che ha sottoscritto la polizza. Altresì non è possibile per l'ente integrare una copertura assicurativa danni per colpa lieve con una clausola che estenda la responsabilità per colpa grave, con il pagamento della relativa quota di premio a carico del contraente. In tale ultimo caso, l'amministratore o il dipendente potrà concludere separati contratti per coprire la colpa grave in maniera del tutto autonoma e con oneri a proprio carico. Le interessanti conclusioni sopra riportate pervengono da un rilevante parere che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha reso in questi giorni (parere n. 57/2008) sulla vexata quaestio della legittimità dell'assicurazione degli amministratori e dipendenti, con onere a carico del bilancio comunale, per coprire i danni commessi. Qui si tratta della possibilità, ventilata dal sindaco di Erba, di assicurare amministratori e dipendenti per la colpa lieve e di prevede, nello stesso contratto, una clausola di estensione anche per la colpa grave, con pagamento relativo di premio esclusivamente a carico dei contraenti. Innanzitutto, bisogna ricordare che la scorsa Finanziaria, all'articolo 3, comma 59, ha disposto la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo stato o a enti pubblici. Una mano pesante, quella del legislatore, che ha altresì previsto che l'amministratore che ponga in essere un simile contratto (e il benefi-

ciario della copertura assicurativa) siano tenuti a rimborsare, quale vero e proprio danno erariale, una somma pari a dieci volte l'ammontare del premio relativo. Una disposizione che viene fuori da un filone giurisprudenziale che ormai si è consolidato (su tutte, Corteconti Sicilia n. 3471/2005), secondo cui stipulare un contratto che «copre» il danno erariale (e pertanto quando è stata accertata la colpa grave) non può che definirsi esso stesso danno erariale, in quanto «del tutto privo di sinallagma con la p.a. e non rispondente ad alcun pubblico interesse». Ora, rimane la possibilità che a carico dell'ente restino le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave. Per tali tipologie è possibile ricorrere a una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato e il beneficiario sia l'ente locale stesso. È questa una forma ammissibile di tutela dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico delle stesse amministrazioni loca-

li e, giustamente, il premio relativo è posto a carico della p.a., in quanto soggetto garantito dall'assicurazione. Non è invece possibile, ha ammesso il collegio, inserire in un contratto assicurativo per «colpa lieve», una clausola estensiva che copra anche la colpa grave, anche quando l'onere sia a carico degli amministratori e dei dipendenti. A prima vista, ciò non sembrerebbe contrastare con il divieto posto dalla finanziaria 2008, ma è pur vero che tale clausola, in cui contraente e beneficiario dell'assicurazione è l'amministratore o il dipendente, «non troverebbe giustificazione nella polizza assicurativa conclusa dal comune», non trovando ragione d'essere nel contratto concluso dal comune. Se gli amministratori o i dipendenti, ha concluso la Corte, vogliono tutelarsi dai danni commessi per colpa grave, potranno concludere, con oneri a proprio carico, «separati contratti che l'impresa assicuratrice intenda autonomamente proporgli».

Antonio G. Paladino

Linea dura dei giudici contabili pugliesi

Controlli a 360° sulle partecipate

Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società partecipate dagli enti locali, così come l'utilizzo di forme flessibili nei rapporti di lavoro, sono in controtendenza con gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore persegue. Le amministrazioni locali devono disporre azioni di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle partecipate, in altre parole devono eseguire un controllo totalitario. Lo ha ammesso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, nel testo del parere n. 15/2008, fornendo un interessante indirizzo interpretativo delle disposizioni recate dalla legge n. 244/2007, soprattutto sui riflessi che queste hanno tra le società partecipate dalle amministrazioni locali. In breve, le società partecipate, anche se non toccate direttamente dalle maggiori disposizioni della legge finanziaria 2008, non possono ritenersi esentate dal «partecipare» alla riduzione degli sprechi. È pacifico, scrive la Corte pugliese, che l'intento del legislatore è quello di mettere a dieta (o quantomeno bloccare) il proliferare di società controllate dalle amministrazioni locali che, a lungo andare, non si rivelino delle scommesse vincenti. Ecco che, come dispone l'articolo 3, comma 27, gli enti locali non possono costituire società che abbiano per oggetto sociale

la produzione di beni o servizi che non siano legati alla «mission istituzionale» della stessa amministrazione, anzi prevedendo che le stesse, qualora costituite, vengano dimesse al più presto. In caso contrario, scatta la denuncia alla Corte dei conti per responsabilità erariale. E sulla stessa riga le disposizioni dirette a limitare le spese delle società a partecipazione pubblica ponendo limiti sia ai trattamenti economici che per la composizione degli organi societari. Quanto sopra è un dato evidente di come il legislatore vuole mettere un freno nel mondo delle spese delle società controllate a partecipazione pubblica. Allora, si chiede la Corte, è evidente che un eventuale incremen-

to della spesa del personale delle società partecipate non può non produrre «effetti diretti» sulle finanze del comune, a maggior ragione quando questo ne è l'unico azionista. In tale veste, il comune assume la funzione di una holding capogruppo e i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non aver «ripercussioni» sul bilancio dell'ente locale. Quindi l'amministrazione comunale deve disporre un «controllo totalitario» sui soggetti partecipati, attraverso un'attenta azione di direzione.

Antonio G. Paladino

Per l'Ancrel la riforma dei servizi pubblici locali contenuta nella manovra è poco organica

Utility, società soggette al Patto

Ma per limitare l'elusione bastava introdurre il consolidato

Sono molte le novità scaturite in questi giorni dalla normativa e dalla prassi sulla gestione dei servizi pubblici locali e sui rapporti tra ente locale e organismi partecipati. Le norme introdotte dal parlamento in sede di conversione del dl 112/08, soffrono della mancanza di un quadro unitario, stabile e omogeneo, richiesto da tempo e sembrano aggiungere ulteriori incertezze e confusione a un importante settore dell'economia locale. Era preferibile una riforma organica e più meditata del settore per garantire l'effettiva liberalizzazione e per potenziare l'attività di regolazione degli enti locali. L'art. 23-bis del disegno di legge di conversione del dl 112/08, individua, come regola generale, per i servizi pubblici a rilevanza economica l'affidamento a imprenditori o società in qualunque forma costituite, da selezionare mediante procedure competitive a evidenza pubblica. La deroga è consentita per gli affidamenti a società in house (aventi requisiti previsti dall'ordinamento comunitario), che per «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato». L'affidamento diretto è soggetto ad adeguata pubblicità e motiva-

zione e alla trasmissione di una relazione all'Autorità di regolazione del settore (se costituita) per l'espressione di un parere entro 60 giorni dalla ricezione. La delicata fase transitoria sarà disciplinata da un regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla conversione in legge del decreto 112, che dovrà fissare per tutti i settori, a eccezione di quello idrico per il quale il termine è stabilito al 31/12/2010, tempi differenziati per l'allineamento delle gestioni in essere. Gli affidamenti in essere con scadenza precedente al termine che sarà fissato cessano con esclusione di qualsiasi proroga. Il regolamento dovrà fra l'altro prevedere: - l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti al patto di stabilità interno; - l'osservanza da parte delle società in house e delle società miste delle procedure a evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione del personale. Sul reclutamento del personale interviene anche l'art. 18 del decreto disponendo l'estensione alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dei principi contenuti nel Testo unico del pubblico impiego (dlgs 165/2001). I commi 12 e 13 dell'art. 61 del decreto intervengono nuovamente, con effetto dall'1/1/2009, sul limite dei compensi attribuibili ai

componenti dell'organo amministrativo delle società a totale partecipazione di comuni e province. Oltre alla riduzione del compenso è fortemente limitata l'indennità di risultato (che in alcuni casi veniva utilizzata come elusione dalla limitazione). Tale indennità non potrà, infatti, superare il doppio del compenso. È evidente l'intenzione di scoraggiare con limiti e regole la costituzione e il mantenimento di tali organismi. Desta perplessità l'assoggettamento al patto di stabilità interno di organismi che applicano regole contabili del tutto diverse da quelle degli enti locali. Se l'intenzione è quella di limitare l'elusione dal patto bastava disporre regole di consolidamento della spesa di personale e dell'indebitamento. Il dl 97/08 (milleproroghe) rinvia di sei mesi (all'1/1/2009) il termine stabilito dall'art. 13 del dl 223/06 per rivedere competenze e funzioni delle società costituite per lo svolgimento di attività strumentali. La norma è stata considerata legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 326 del 30/7/08. Il parere n. 48 dell'8/7/2008, della Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, sulle modalità e tempi di attuazione dei commi da 27 a 33 dell'art. 3, della legge 244/07, è pienamente condivisibile. L'organo consi-

liare deve verificare con delibera motivata l'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle attuali partecipazioni in organismi che hanno per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi. Se l'attività esercitata dall'organismo esterno non è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, l'ente deve avviare entro il 30/6/2009 (e non concludere) la procedura di dismissione. Entro tale data l'ente deve predisporre un dettagliato programma che definisca i tempi e le modalità per la cessione delle partecipazioni vietate. L'effettiva cessione dovrà avvenire in tempi e modi da consentire il migliore risultato. L'anticipo della manovra finanziaria sembrava rendere finalmente possibile per gli enti locali il rispetto del termine del 31/12 per l'approvazione del bilancio di previsione. Alcune norme contenute nel decreto per la loro applicazione richiedono chiarimenti e forse modifiche. Ancora una volta sono modificate le regole di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità, vanificando qualsiasi attività di programmazione. L'aspettativa dopo tante modifiche era quella di avere regole chiare e tese a premiare gli enti virtuosi. Se sulla maggiore considerazione per i virtuosi un timido tentativo è previsto, per la concreta applica-

zione della manovra occorrono invece interventi chiarificatori. La sostenibilità del concorso dei comuni alla manovra triennale è da verificare (1,3 miliardi nel 2009, 2,2 miliardi nel 2010 e 3,9 miliardi nel 2011), non potendo più avvalersi dell'Ici sulla prima abitazione e stante il blocco delle addizionali e dei tributi con esclusione della Tarsu. Blocco che premia chi ha aumentato nel passato. L'esclusione prevista al comma 8 dell'art. 77-bis delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nei servizi pubblici locali e dalla vendita di patrimonio immobiliare «destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali

o alla riduzione del debito», dai saldi utili per il patto, è un premio per chi ha alienato nel 2007 ed è invece un'illogica penalizzazione per chi ha intenzione di cedere nei prossimi anni in quanto la spesa non sarà compensata dalla corrispondente entrata. Le sanzioni (riduzione del 5% del trasferimento ordinario, divieto di indebitamento e di assunzioni a qualsiasi titolo e agli impegni di spese correnti) sono notevolmente appesantite. Come si può rilevare dalla relazione al parlamento della Corte dei conti (sezione autonomie delibera 10/2008), i comuni che non hanno rispettato il patto nell'anno 2007 sono quelli di minore dimensione

(119 su 200 con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti) stante la volatilità della spesa per investimenti nelle piccole realtà. La maggioranza dei piccoli comuni che non hanno rispettato il patto hanno un saldo di cassa positivo. Tali elementi portano a considerare che finiranno per essere penalizzate realtà anche virtuose, che non hanno voluto porre in essere forme elusive (società patrimoniali ecc.). Se la motivazione del mancato rispetto di tali enti è quella degli eccessivi pagamenti per spese di investimento rispetto alla media (o all'anno) di riferimento, occorre consentire un piano di rientro con un arco temporale (triennio) adeguato e

discriminando in base alle concrete fattispecie. Il contenimento della dinamica di crescita del debito introdotta dal comma 10 dell'art. 77-bis è un'azione positiva di finanza pubblica, occorre però ai fini della programmazione degli enti locali che siano rapidamente definite le percentuali. Sulla durata dell'ammortamento dei prestiti (limitata a un massimo di 30 anni dal comma 1 dell'art. 62), occorre rilevare che la durata deve essere ricondotta al periodo di vita utile del bene finanziato. Una durata di 30 anni per un bene con vita utile di 10 anni indebita per 20 anni le generazioni future.

Antonino Borghi

L'agenzia delle entrate sconfessa con una risoluzione l'orientamento di alcune dre

Il comune che affida lo stadio a una società paga l'Iva

Il comune che affida a una società calcistica tramite convenzione il proprio stadio e annessi strutture pone in essere un'attività commerciale da assoggettare ad aliquota ordinaria e, conseguentemente, si rende applicabile l'imposta di registro in misura fissa. A tale conclusione è giunta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 292/E del 10/7/2008. La risoluzione chiarisce la qualificazione soggettiva dell'ente locale quale soggetto passivo d'imposta, confermando la tesi secondo cui l'affidamento a terzi di un impianto sportivo non determina di per sé la perdita della soggettività passiva Iva, come invece sostenuto da diverse pronunce delle

direzioni regionali delle Entrate (Dre Piemonte del 19 gennaio 2004 e quella recentissima della Dre Emilia Romagna, ufficio fiscalità generale dell'11 ottobre 2007). La convenzione stipulata fra il comune e la società sportiva ha per oggetto l'affidamento del campo da gioco con gli annessi spogliatoi e con «le strutture, accessori e pertinenze, impianti di ricezione agli spalti e posti riservati agli spettatori» e prevede clausole che potremmo definire del tutto «ordinarie» rispetto a convenzioni simili: - le manutenzioni straordinarie e quelle programmate degli impianti specifici (elettrici, antincendio, elevatori) competono all'ente; - le manutenzioni ordinarie e quel-

le straordinarie del campo di gioco competono alla società sportiva; - le utenze rimangono in capo all'ente locale che le riaddebita alla società sportiva; - viene prevista la possibilità in capo alla società calcistica di gestire la raccolta pubblicitaria in occasione degli incontri di calcio; - all'ente viene riconosciuto il potere di effettuare dei sopralluoghi sugli impianti; - il canone di affidamento da corrispondersi all'ente locale viene stabilito in misura variabile e non fissa, parametrate alla rilevanza e alla tipologia dell'evento sportivo realizzato all'interno dell'impianto (nel caso specifico 200.000 euro per il campionato di serie A , 150.000 euro per il campio-

nato di serie B, e in caso di disputa di partite di coppe europee la società deve inoltre corrispondere al comune «un ulteriore canone pari al 2% degli incassi (biglietti e abbonamenti)»; - la materiale disponibilità dello stadio è funzionale alla realizzazione di eventi «spettacolistici di tipo sportivo», con il pagamento di un biglietto da parte dello spettatore. La risoluzione costituisce un importante punto di svolta da parte dell'Agenzia delle entrate, in quanto non valuta come «autoritativo» il rapporto convenzionale che si viene a instaurare fra ente locale e società sportiva.

Paolo Pieri

CORTE DI CASSAZIONE**Infrazioni al codice stradale, meno tempo al prefetto**

Meno tempo al prefetto per ingiungere il pagamento dovuti dagli automobilisti per le infrazioni più gravi del codice della strada. Ha solo 150 giorni, lo stesso termine, cioè, previsto per le sanzioni che possono essere pagate in misura ridotta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20555 del 29 luglio 2008, ha accolto il ricorso di un automobilista. L'uomo era stato multato perché guidava senza patente. Dopo circa un anno dalla notifica a casa del verbale, gli era arrivata un'ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto di Reggio Calabria di oltre 4 mila euro. Lui

l'aveva impugnata. Ma il giudice di pace di Gioiosa Ionica aveva respinto l'opposizione. Così l'automobilista ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il magistrato onorario aveva sbagliato nel ritenere che «in mancanza di ricorso al prefetto, il termine entro il quale questo doveva emanare l'ordinanza ingiunzione doveva individuarsi nel termine massimo di prescrizione previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981». Secondo la difesa, il termine andava individuato in 150 giorni previsto dall'art. 204 del codice della strada. Infatti questo termine non era stato

osservato perché il prefetto aveva emesso l'ingiunzione di pagamento circa un anno dopo. La seconda sezione civile di piazza Cavour ha accolto il ricorso mettendo nero su bianco che «nel caso di violazioni del codice della strada, per cui, come nella specie, non sia previsto il pagamento in misura ridotta, l'ordinanza ingiunzione dev'essere adottata dal prefetto, in mancanza di un termine di legge specifico, in analogia a quanto è stabilito dall'articolo 204 del cds, entro il termine ivi previsto, il quale va computato dalla data di ricezione degli atti trasmessi al prefetto dall'ufficio accertatore e con riferimento, quanto alla sua du-

rata, alla legge vigente al momento dell'emissione dell'atto». Ora la causa tornerà a un altro magistrato onorario calabrese che è stato invitato dagli Ermellini a decidere secondo il principio di diritto enunciato. La multa per aver guidato senza patente, con buona probabilità, dovrà essere annullata dal momento che il ricorso del prefetto è arrivato con sei mesi di ritardo. Un bel risparmio per l'automobilista visto che la sanzione era molto salata: oltre 4 mila euro.

Debora Alberici

Una risposta elusiva dell'Agenzia delle entrate

Distribuzione gas, resta il rebus Iva

Accertare se un comune, nell'affidare la gestione del servizio di distribuzione del gas, opera oppure no in veste di soggetto passivo dell'Iva non rientra tra le competenze esercitabili dall'agenzia delle entrate in sede di esame delle istanze di interpello. Così si è espressa l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 348 del 7 agosto 2008 sul quesito posto da un ente che chiedeva di sapere se deve assoggettare all'Iva i canoni periodici e l'importo "una tantum" dovuti dalla società aggiudicataria del servizio. La risoluzione osserva che la soluzione del quesito richiede anzitutto la verifica della soggettività passiva,

da compiersi alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 13 della direttiva n. 112 del 2006, secondo cui gli enti pubblici non sono soggetti Iva per le attività od operazioni rese nella veste di pubblica autorità, salvo che l'esclusione dal tributo non comporti distorsioni di concorrenza; la soggettività sussiste, tuttavia, se si tratta di attività rientranti nell'allegato I della direttiva, a meno che non siano trascurabili. Ricorda, poi, che ai detti fini, secondo la corte di giustizia, sono determinanti le modalità di esercizio dell'attività, in quanto l'assoggettamento ad Iva dipende dalla circostanza che l'ente agisca come soggetto di diritto privato

oppure come soggetto di diritto pubblico. Nella fattispecie, l'affidamento del servizio di distribuzione del gas da parte del comune e i rapporti con l'affidatario saranno disciplinati da un contratto di servizio, che definisce gli obblighi di entrambe le parti. Tale contratto, pur presentando alcuni profili amministrativi, concretizza una modalità di svolgimento dell'attività tipica degli operatori economici privati, basata sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni soggettive. Posto che, secondo l'art. 4, quarto comma, del dpr n. 633/72, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività com-

merciale si considerano soggetti passivi solo per le operazioni fatte nell'esercizio di attività commerciali, come definite nel primo comma, l'agenzia conclude che tale presupposto soggettivo potrà considerarsi sussistente qualora il comune agisca nell'ambito di un'attività d'impresa, ossia qualora, nell'affidamento del servizio e nello svolgimento dei poteri previsti dal contratto, realizzi un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico. L'accertamento concreto del requisito, però, investe una questione di fatto che esula dall'interpello.

Sandro Zuliani

Due risoluzioni sul regime applicabile al trasferimento di beni immobili

Tassata la casa al comune

Paga l'Iva la cessione che estingue un'obbligazione

La cessione di un bene immobile nei confronti del comune non può considerarsi gratuita se è effettuata per estinguere un'obbligazione, oppure se si inquadra in un accordo complesso che prevede anche obblighi in capo al cessionario. Di conseguenza, a tale cessione non è applicabile l'esenzione dall'Iva prevista dall'art. 10, n. 12) del dpr 633/72 per le cessioni gratuite a favore di determinati soggetti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con le risoluzioni n. 349 e 350 del 7 agosto 2008. Estinzione di precedente obbligazione. Una società cooperativa aggiudicataria di aree per l'esecuzione di lavori di riqualificazione e la realizzazione di un complesso edilizio, in adempimento degli obblighi assunti nell'offerta di gara, ha stipulato con il comune un contratto preliminare di comodato d'uso gratuito su una porzione dell'immobile. Tuttavia, successivamente la società si è dichiarata di-

sposta a cedere gratuitamente tale porzione immobiliare al comune, il quale ha chiesto pertanto all'Agenzia chiarimenti sul regime Iva della cessione. Al riguardo, nella risoluzione n. 349 l'Agenzia ha osservato che la società aggiudicataria della gara ha stipulato con il comune, insieme al contratto di compravendita degli immobili, un preliminare di comodato relativo a una porzione del complesso edilizio, manifestando poi la disponibilità a trasformare tale obbligo in cessione gratuita in proprietà. Tale cessione, pertanto, è diretta a estinguere una precedente obbligazione assunta dalla società nei confronti del comune, per cui si configura tra i due soggetti un rapporto di natura sinallagmatica che porta a escludere la possibilità di applicare l'esenzione prevista per le cessioni gratuite a enti pubblici. Convenzione per l'attuazione del piano particolareggiato. La risoluzione n. 350 riguarda un caso più artico-

lato, ma identico in punto di diritto. Una società, che ha stipulato con il comune una convenzione per la riqualificazione di una propria area, deve provvedere anche alla realizzazione e successiva cessione gratuita al comune di una palazzina residenziale di 10 alloggi più pertinenze. Dall'esame della documentazione, l'Agenzia rileva che, in forza della convenzione, la società effettuerà lavori di demolizione e di bonifica dell'area per poi realizzarvi un insediamento misto. Essa si impegna, tra l'altro, a realizzare le opere di urbanizzazione e a cedere gratuitamente al comune le relative aree a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché ad assegnare una parte degli alloggi fruanti del contributo regionale a giovani coppie selezionate dal comune, cedendoli a un prezzo convenzionato. Il comune, da parte sua, si impegna tra l'altro ad approvare il programma di riqualificazione urbana, a rilasciare le con-

cessioni edilizie, a redigere e pubblicare il bando per l'assegnazione degli alloggi convenzionati, a rilasciare garanzia che l'assegnatario ha diritto al buono casa, a monitorare e controllare le varie fasi di attuazione del programma. Le quote di oneri di urbanizzazione a carico della società, inoltre, sono dovute in misura inferiore a quella ordinaria, secondo percentuali variabili in relazione al tipo di costruzione; nessun onere è dovuto per i 10 alloggi da cedere gratuitamente al comune. Da questo si evince, ad avviso dell'Agenzia, che detta cessione, pur apparendo carente di una immediata e specifica controprestazione, trova giustificazione e assume carattere oneroso nell'ambito di un'operazione complessa, che impone adempimenti e oneri per ciascuna delle parti interessate, per cui non può fruire dell'esenzione dall'Iva.

Franco Ricca

La REPUBBLICA – pag.VI

La magistratura contabile intima allo Stato di ripianare il deficit sanitario. Sacconi: Marrazzo rispetti gli accordi

Ultimatum della Corte dei conti " **Cinque miliardi per la Regione Lazio"**

ROMA - La Corte dei conti ingiunge: «Lo Stato trasferisca alla Regione Lazio 5 miliardi». E il governatore Piero Marrazzo esulta: «Finalmente sono state riconosciute le nostre ragioni». Entrano i magistrati contabili nel contenzioso tra il governo e il presidente della Regione Lazio dopo l'investitura di questo a commissario per i conti della sanità regionale più indebitata d'Italia (9,9 miliardi) e di fronte al diniego di rimettere al Lazio le risorse dovute. Un braccio di ferro cominciato qualche giorno dopo la nomina di Marrazzo a commissario (il 15 luglio): una stretta di mano e l'impegno del Consiglio dei ministri davanti al governatore di trasferire nelle casse esangui della Regione il dovuto. Poi, il dietrofront con toni ruvidi soprattutto dal fronte del "Welfare". Ora, la Corte dei conti indica che parte di quei 5 miliardi è destinata all'estinzione del

debito pregresso. In particolare, la corresponsione di 2 miliardi e 79 milioni era subordinata, secondo il Piano di rientro dal deficit concordato con il governo, a una ricognizione esatta del debito. Lavoro questo concluso 7 mesi fa dalla Regione e asseverato dall'advisory contabile Kpmg, lo "007" dei conti voluto dal Tesoro. Alle casse del Servizio sanitario regionale spettano sicuramente anche gli introiti del gettito prodotto dall'aumento delle addizionali regionali Irpef e Irap (sui 900 milioni per il 2006, altrettanti per il 2007 e il 2008). Il resto è costituito da quote residue del Fondo sanitario nazionale ante 2006. «L'atto dei magistrati contabili», auspica Marrazzo, «contribuirà a rendere più sereno e fluido il rapporto tra le due istituzioni». Ma il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, non sembra rinunciare alla linea dura: «Il commissario di

governo per la Salute della Regione Lazio, Piero Marrazzo, dovrebbe solo perseguire gli obiettivi indicati dalla Ragioneria e nei vertici di verifica congiunta sul Piano di rientro e non estrapolare strumentalmente una frase dal referto della Corte dei conti che comunque fotografa la criticità della sanità laziale oggettivamente appesantita dal blocco dei trasferimenti indotto dall'assenza delle concrete azioni di riequilibrio finanziario». Ma in serata, la Ragioneria generale sembra usare toni più concilianti: mentre ribadisce che 3,2 miliardi sono condizionati al raggiungimento degli obiettivi attesi dal Piano di rientro, riconosce come dovuto il gettito prodotto dall'aumento delle addizionali Irpef e Irap che, assicura, sarà erogato per le annualità 2006 e 2007, a fine 2008. «Con il blocco dei trasferimenti», ancora Marrazzo, «siamo stati obbligati, per

onorare i debiti verso i fornitori di beni e servizi sanitari, a ricorrere alle anticipazioni della banca che ci fa da tesoriere, con carico di interessi passivi che ora la Corte dei conti stima in 45 milioni per il primo semestre 2008». Una quota analoga al gettito annuale del ticket sui farmaci che il governo vorrebbe far reintrodurre nel Lazio. Ancora Marrazzo: «Abbiamo ereditato un debito di 9,9 miliardi. Di questi, 6,2 sono stati oggetto di transazioni con i fornitori e 3,7 - ridotti di 500 mila euro dopo la verifica analitica dei conti - sono stati coperti in parte con le anticipazioni bancarie e in parte con una quota del mutuo trentennale utilizzata prevalentemente per estinguere anticipatamente il debito transatto residuo. La nostra parte l'abbiamo fatta. Ora tocca al governo».

Carlo Picozza

La REPUBBLICA – pag.7

Negli uffici 25 mila presenze in più per effetto della cura Brunetta. I sindacati: non sono novità sostanziali

Statali, crollano le assenze a luglio in calo quasi del 40%

E su Youtube spuntano le prove sui fannulloni

ROMA - Allora bastava dirlo, bastava far capire che la festa è finita. La battaglia contro i «fannulloni» inaugurata dal ministro della Funzione Pubblica Brunetta e le nuove norme appena introdotte su visite mediche e certificati, stanno funzionando. Gli statali, rispetto ad un anno fa, si ammalano di meno e - anche se la Cgil ribadisce che non c'è notizia e che la media di assenze si è assottigliata già dal 2006 - i numeri forniti dal ministero fanno un certo effetto. Perché a luglio, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, le assenze nel settore pubblico sono calate in media del 37,1 per cento. Con punte - nel Cnel e all'Aran per esempio - che superano il 70. Tradotto in «uomini» ciò vuol dire che dietro agli sportelli di tutta Italia ci sono state 25 mila presenze in più. Lo rileva un monitoraggio a campione del ministero (210 amministrazioni su un totale di 3200), che ormai segue la pratica con costanza e fa sapere che «l'effetto Brunetta» aumenta di mese in mese: sempre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a maggio la riduzione di malattie (inferiori ai dieci giorni continuati) era del 10,9 per cento; a giugno è stata del 22,4; a luglio - appunto - del 37,1 per cento. In pratica dal totale di 205.388 giorni assenza si è passati a 129.250. Se un anno fa, sempre a luglio, la media di malattia per dipendente era di un giorno al mese ora è diventata dello 0,6. Ciò vuol dire, dice il ministero, che riportata sull'intero anno, la media d'assenza si porta su un valore medio di dieci giorni. Secondo Carlo Podda - segretario generale della Funzione Pubblica Cgil che critica l'attendibilità dei dati - non vi è nulla di nuovo: l'effetto Brunetta non c'entra perché già nel 2006 Istat e Ragioneria Generale

fissavano la media di assenze pubbliche a 10,5 giorni l'anno. Brunetta risponde difendendo a sua volta i dati «omogenei e confrontabili», ma al di là del battibecco (e dello scontro già in atto con i sindacati riguardo alle risorse disponibili per il rinnovo dei contratti tarate sull'inflazione programmata e non su quella reale) resta il fatto che un cambiamento «culturale» è in corso. Su Youtube (il sito web che ospita video inviati dagli utenti), il fenomeno «fannulloni» - per esempio - spopola e raggiunge aspetti molto simili alla delazione: colleghi che, a loro insaputa, filmano il vicino di scrivania che fa un riposino ignaro di andare in rete, o utenti che con il telefonino riprendono impiegati che si dilungano in telefonate private. Al di là del metodo è chiaro che l'argomento colpisce l'opinione pubblica. Le assenze messe in luce dal ministero riguardano

d'altra parte amministrazioni di natura diversa (dalle regioni ai ministeri) e di diversa collocazione territoriale. Il problema, insomma, c'è e l'occhio puntato sortisce effetti: il Cnel, per esempio ha ridotto i giorni di malattia su luglio del 77 per cento, ma che il caso esistesse lo si capisce anche dal fatto che l'attuale presidente, Antonio Marzano, appena incaricato (fine 2005) aveva inviato un messaggio alla segreteria generale chiedendo un maggior rispetto delle regole e una maggiore presenza. Ora resta da capire se - diminuiti i giorni di assenza - la produttività degli uffici aumenta. Non è detto, ammette lo stesso ministero: «non sempre le amministrazioni in cui il calo è più sensibile sono quelle meno efficienti».

Luisa Grion

MARE NEGATO

I Comuni contestano Minervini ma la procura apre un'inchiesta

C'è un fascicolo aperto sulle aggressioni alle coste pugliesi. La procura della Repubblica presso il tribunale di Bari vuole approfondire i casi denunciati al numero verde sponsorizzato dalla Regione Puglia e gestito dal Wwf sui reati ambientali compiuti sul demanio marittimo. Nelle prossime ore il procuratore aggiunto Marco Dinapoli intende acquisire formalmente informazioni, documenti e verbali, prodotti dagli uffici regionali nell'attività di verifica e controllo amministrativo sui fatti denunciati. L'inchiesta vuole accertare la sussistenza di profili penali soprattutto nei casi di abusivismo illustrati mercoledì, in conferenza stampa, dall'assessore regionale Guglielmo Minervini, dal dirigente regionale dell'ufficio demanio marittimo, Michele Loffredo e dal presidente regionale del Wwf, Pasquale Salvemini. Il bilancio del numero verde, carico delle sue 158 segnalazioni, segna una flessione rispetto agli anni scorsi ma il corredo fotografico potrebbe promettere sviluppi e offrire spunti all'inchiesta giudiziaria. Intanto lo stesso bilancio ha già scatenato la prima polemica d'agosto. I Comuni insorgono contro le «accuse» della Regione. «Tropo facile prendersela coi Comuni», attacca il presidente della Anci pugliese, Michele Lamacchia. «Tropo facile - spiega - caricare di competenze i Comuni sulla gestione del demanio marittimo senza assegnare le risorse per esercitarle». In realtà i fondi per la pulizia delle spiagge sono arrivate con l'ultima variazione al bilancio regionale, approvata a fine giugno. «Ma non sono ancora arrivate ai Comuni», insiste il rappresentante dell'associazione dei comuni. Si tratta di 700mila euro. Non tanti. «Pochissimi», precisa Lamacchia. «Considerando che in Puglia ci sono 800 chilometri di costa - afferma l'esponente dell'Anci - la Regione ha dato ai Comuni meno di mille euro a chilometro». Quello delle risorse è il vero tallone d'Achille in questa storia. «Ci sono comuni come Vieste e Otranto - che in inverno non hanno più di diecimila abitanti ma nei pochi mesi estivi sopportano l'invasione di un numero di turisti dieci volte maggiore». Meno male, verrebbe

da dire: con quei numeri almeno l'azienda turismo può apparire in salute. Ma se porta reddito all'industria alberghiera, mette a dura prova l'efficienza di servizi pubblici, come la raccolta dei rifiuti, la pulizia di strade e spiagge, la manutenzione degli arenili liberi, che sono calibrati per i residenti». I soldi latitano, le idee meno. «Di introdurre ticket per entrare nei Comuni per finanziare queste nuove competenze non se ne parla nemmeno», sentenzia Lamacchia che una soluzione la vede inserendosi nella scia delle città d'arte come Firenze e Venezia che, viste le vacche magre liberate dal governo Berlusconi verso gli enti locali, reclamano la reintroduzione della tassa di soggiorno. «Non è giusto che lo Stato debba incassare i canoni demaniali e i Comuni, ai quali arrivano le briciole, devono pulire. E siccome i Comuni non possono battere moneta, la Regione ci dica come fare», osserva Lamacchia. Da una parte, quindi, la Regione trasferisce competenze senza sganciare un euro, dall'altro Tremonti che impedisce di assumere. Polemica finita?

Tutt'altro. I Comuni non ci stanno a passare per «abusivi»: «Dicano dove sono stati fatti ampliamenti delle concessioni non dovuti visto che non credo ci sia molto altro da concedere sul demanio», afferma Lamacchia. «Quanto agli scarichi a mare - aggiunge - vorrei solo ricordare che questo è un lavoro che spetta all'Acquedotto pugliese, una società della Regione che si fa pagare dai cittadini le bollette per il servizio idrico integrato, quindi anche della fogna. Se Aqp non fa investimenti la colpa non può essere dei Comuni. Mi sembra che questo sia l'ennesimo, italico caso di scaricabarile - conclude Lamacchia - visto che anche l'ordinanza balneare è arrivata a stagione iniziata e che 150 segnalazioni, che mi auguro siano state verificate, su presenze di turisti che sfiorano i due milioni, ci dicono che forse le spiagge dei nostri 87 comuni non sono poi delle discariche». Almeno su questo Comuni e Regione concordano.

Piero Ricci

La REPUBBLICA GENOVA — pag.VII

I cittadini potranno conoscere in tempo reale le eventuali modifiche alla viabilità

Cantieri, la rivoluzione di Monic@ tutti i lavori in corso in diretta sul Web

Il sistema telematico funzionerà anche come sportello per chi deve chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un cantiere

Si chiama "Monic@@", non è una fanciulla nemmeno virtuale ma l'acronimo che riporta al monitoraggio dei cantieri sul web su tutto il territorio cittadino. Immaginatevela come volete, ma promette di essere un'interlocutrice affidabile per aziende di grandi e piccole dimensioni che devono chiedere autorizzazioni e pagare concessioni per aprire un qualsiasi scavo o un vero e proprio cantiere di lavoro - 9500 in tutta la città nel corso del 2007, delle dimensioni più disparate - ma soprattutto per i genovesi che potranno seguire sul web dove e come si sta lavorando, con tutte le variazioni al traffico conseguenti, e come i lavori svengono svolti. In vista di un autunno-inverno che sarà da incubo per l'apertura contemporanea di grandi lavori stradali, soprattutto incentrati tra ponente e Valpolcevera - dall'inizio della stra-

da a mare all'allargamento di Lungomare Canepa e al completamento della viabilità di sponda del Polcevera, intersecati con la chiusura della galleria autostradale Montegalletto - quello di Monic@ promette di essere un indirizzo da tenere di conto. Quando saranno chiari i tempi dei diversi cantieri, e comunque non prima di ottobre, il comune varerà un vero e proprio piano di emergenza per le informazioni sulla viabilità, al di là di quanto si saprà via web. Il sistema funzionerà sia come sportello per chi deve chiedere l'autorizzazione per l'apertura del cantiere e per verificare passo per passo lo stato di avanzamento della pratica, sia per i cittadini che vorranno appunto conoscere la mappa dei lavori e le eventuali modifiche al traffico. Al servizio, che entrerà pienamente in funzione a ottobre, si accederà attraverso i siti internet del Comune e di

Urban Lab. «E' una risposta alla necessità di trasparenza e di rendere più agile la burocrazia - ha sottolineato Marta Vincenzi, presentando alla fine della riunione di giunta il nuovo progetto - Genova è la prima città che si dota di questo tipo di servizio che rappresenta una buona pratica a livello europeo». Il servizio permetterà anche al Comune di incassare più facilmente gli oneri per le varie concessioni chiesti a chi apre scavi e cantieri, oltre che a gestire più cantieri contemporanei. La giunta ha approvato ieri mattina una serie di interventi, tra cui quelli della riqualificazione urbana a Cornigliano - anticipati da Repubblica - ad integrazione e corollario degli interventi in corso nell'ex Ilva. Si tratta della messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Villa Serra, progetto affidato all'Università di Genova, della riapertura alla città del parco di

Villa Bombrini, recentemente acquistata da Fintecna, e della pedonalizzazione con miglioramento dell'arredo urbano per le vie Verona, Vetrano e Bertolotti, corredato da un bando di gara della durata di 24 mesi per sostenere nuove imprese o il consolidamento di esistenti nella stessa zona. Per l'intervento su Villa Serra è previsto un finanziamento di 2,5 milioni, per la pedonalizzazione 3 milioni; ma considerando anche Villa Bombrini si arriva a 25-28 milioni di lavori, precisa Mario Margini, assessore ai lavori pubblici e allo sviluppo economico, a carico della Spa per Cornigliano. «La riapertura del parco sarà accompagnata da un grande evento musicale che sottolinei l'importanza per il quartiere di riappropriarsi dei primi spazi lasciati liberi dalle acciaierie» precisa. Completa gli interventi il rifacimento della sede della Bocciofila (300 mila euro).

La REPUBBLICA GENOVA — pag.VII

Come a Roma e a Torino

Authority per i servizi pubblici, via libera dalla giunta

Un anno e molte modifiche dopo il primo progetto, la giunta comunale dà il via libera alla delibera che istituisce l'Authority per i servizi pubblici locali, organo tecnico di supporto al consiglio comunale che avrà funzione di regolazione e monitoraggio sul funzionamento dei servizi. Quelli del Comune e delle aziende partecipate, almeno in questa fase; ma c'è lo spazio perché altri soggetti pubblici aderiscano all'iniziativa, spiegano Marta Vincenzi e l'assessore Alfonso Pittaluga. A settembre la delibera

approda in consiglio perché sia la sala rossa, che l'ha avversata non poco temendo una estromissione da parte delle proprie competenze di controllo, a definirla e a nominarne i componenti. «saranno tre persone esterne sia al Comune sia alle aziende partecipate che verranno scelte dal consiglio comunale con votazione a maggioranza dei due terzi e che saranno affiancate da professionalità già presenti all'interno dell'amministrazione» ha spiegato Pittaluga. Quindi un'indicazione anche alla minoranza: non è la giunta che sceglie, saran-

no i consiglieri. «In questo modo, a parte il costo per la retribuzione dei tre componenti, l'Authority non graverà sul bilancio come ulteriore organismo - ha aggiunto - Nella discussione sulla formazione di questo nuovo soggetto, competente e insieme esterno, potranno essere coinvolte anche le associazioni dei consumatori». L'Autorità per i servizi esiste già a Roma e Torino: «Risponde sia all'esigenza di trasparenza sia alla necessità di mantenere direttive e controllo sui servizi pubblici - ha osservato il sindaco Marta Vincenzi - e

rappresenta quindi un buon metodo per attuare le liberalizzazioni senza perdere di vista i diritti dei cittadini». Nessuno scontro né invasione di campo con il difensore civico, come si era paventato: «Si tratta di incarichi e compiti diversi - insiste la sindaco - Io resto dell'idea che si potrebbe anche avere un'unica convenzione dei diversi enti con un soggetto istituzionale, ma il consiglio la pensa diversamente». E infatti in autunno si voterà anche per il difensore.

COME RIDURRE LA SPESA

Le forbici intelligenti

In Veneto vi sono sette conservatori, una densità sconosciuta persino nella ricca Germania, paese con ben altra tradizione musicale. I tagli alle spese dello Stato decisi nei giorni scorsi significano che verrà eliminato il corso di tromba a Castelfranco, quello di percussioni a Vicenza, e così via, ma ciascun conservatorio continuerà a funzionare. Risultato: musicisti più scadenti e qualche risparmio. Forse perché quei professori di tromba e percussioni non potranno essere licenziati. Perché, invece, non chiudere cinque conservatori e concentrare risorse e studenti nelle due sedi migliori? Le scuole chiuse potrebbero essere vendute, con un'entrata, questa sì certa per lo Stato. Le Forze Armate svolgono compiti essenziali, ma godono anche di alcuni privilegi. L'arsenale di Venezia ha perduto la propria funzione strategica quando si è dissolta la ex Jugoslavia. E

tuttavia continua ad ospitare un ammiraglio, un paio di motovedette e qualche decina di marinai. I tagli non impongono che l'arsenale venga chiuso: riducono solo il denaro a disposizione dell'ammiraglio. Ma egli prenderà esempio dalla Sanità su come si possono aggirare i limiti alla spesa: le sue motovedette continueranno a navigare e si riforniranno di nafta a debito. (D'altronde che altro potrebbe fare: finché il suo presidio non viene dismesso egli ha la responsabilità di farlo funzionare). Tagli indiscriminati alla Difesa colpiranno anche le nostre missioni all'estero: perché trattare i marinai in Libano come quelli all'arsenale? Abbiamo cento università, ciascuna con i suoi corsi triennali, biennali e di dottorato. A Roma ad esempio vi sono quattro corsi di dottorato in economia. I tagli significano che anziché avere sei studenti ciascuno ne avranno solo tre. Il risparmio c'è:

dodici borse di studio in meno, ma non è certo questo il modo efficiente per organizzare dei corsi di dottorato. Sono solo esempi di cattiva organizzazione, ma ve ne sono di ben più scandalosi e vergognosi. Giulio Tremonti pensa che i suoi tagli imporranno la razionalizzazione della spesa. Può essere. In effetti se non si comincia le spese non scenderanno mai. Ma così come sono stati attuati, i tagli verranno applicati pro-quota e colpiranno in egual misura un po' tutti: sia le attività che sono puri sprechi e dovrebbero essere chiuse, non ridotte, sia quelle che invece dovrebbero essere potenziate. Il ministro dell'Economia non è responsabile solo per quanto si spende ma anche per come si spende. Sta a lui il compito, ingrato, di obbligare i ministri ad operare scelte incisive che assicurino l'efficacia dei tagli. Perché tagliare senza riorganizzare, spesso equivale a non tagliare. Si poteva, ad e-

sempio, accompagnare al decreto sui tagli un provvedimento che impone l'applicazione delle misure identificate dalla Commissione Muraro. Nominata dal precedente governo (che non la utilizzò) la commissione ha individuato, ministero per ministero, come riorganizzare le attività per ridurre la spesa, ma quelle indicazioni molti ministri neppure le conoscono. L'immagine che da qualche giorno Tremonti usa, la «gabbia di Faraday» che protegge il bilancio dello Stato, è suggestiva, ma non basta una bella immagine per riorganizzare la spesa. Quattro anni fa anche il ministro Domenico Siniscalco si affidò ad una bella immagine, la «regola di Gordon Brown»: il risultato fu che l'anno successivo la spesa crebbe due punti più dell'inflazione.

Francesco Giavazzi

ASSENTEISMO — I casi

Giudici, medici e prof Il Paese dei finti malati

La docente che si cura alle Bahamas e il gip in barca a vela

MILANO — È stata una cattedra vuota, quella del fantomatico professor M., docente in un istituto tecnico di Milano, ad anticipare la crociata contro i «fannulloni» della pubblica amministrazione, sollecitata dal giuslavorista Pietro Ichino. Ma la cronaca è ricchissima di storie di assenteismo clamoroso. Casi eclatanti come quello del giudice-skipper, che alle aule di tribunale preferiva la barca a vela. O del commesso di Montecitorio, invisibile alla Camera per quasi un anno e licenziato a fine luglio. O dei 37 controllori di volo, condannati perché si assentavano per giocare a calcio. O dei 9 dipendenti dell'Atm di Milano, che fabbricavano cucce per cani in ufficio e perciò sono stati messi alla porta. Un antesignano? Vittorio Sgarbi quando, ancora poco noto, era impiegato alla soprintendenza di Venezia. Condannato a 6 mesi per troppe assenze, ha ammesso di «essere stato fisicamente assente ma sempre intellettualmente presente» e poi ha lasciato l'incarico.

Cecilia Carreri, gip al tribunale di Vicenza, dopo aver usufruito di 98 giorni di aspettativa malattia nel 2004, nel 2005 ottiene altri 9 mesi e mezzo, per «gravi patologie lombo sacrali determinanti una grave rigidità del rachide cervicale-dorso-lombare con cefalea muscolo tensiva ormai cronica». Una condizione che non le consente «una prolungata posizione eretta né la posizione seduta», ma le permette di passare mesi di allenamento nell'Oceano Atlantico, in vista della regata Transat Le Havre-Salvador de Bahia. Per le sue imprese al timone in orario di lavoro, il magistrato ha perso un anno di anzianità ed è stata trasferita d'ufficio. Meglio mare e sole che il centralino del Cardarelli di Napoli. Ed è infatti sulla spiaggia di Licola che viene beccato dai carabinieri Claudio Miccio, dopo aver timbrato il cartellino all'ospedale. La professoressa M.F. di Viterbo, nell'inverno del 2005, riceve dal medico curante un certificato in cui vengono prescritti cinque giorni di ripo-

so per «eseguire nuovi accertamenti», in seguito a una malattia già diagnosticata. Accertamenti che l'insignante decide di fare alle Bahamas, dove vive la figlia. E dove M.F. è «costretta» a prolungare il soggiorno per sopraggiunte complicazioni. La denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato da parte del direttore didattico è finita però con l'assoluzione. Destino diverso per la dottoressa Maria Colavita, 44 anni, medico dell'ospedale di Rivoli, arrestata a fine febbraio (e poi finita ai domiciliari), grazie a una «spiata» di Striscia la notizia, che l'ha sorpresa a fare visite urologiche in nero in uno studio privato di Milano, mentre era assente per malattia da più di un anno dal suo posto di lavoro, per una «sospetta frattura di una vertebra sacrale», provocata da un'inconcia caduta dalle scale. Una vicenda esemplare è quella del ragioniere Vitaliano Brasini, giudice tributario a Forlì, dove in dieci anni ha partecipato appena a 18 udienze, contro i 173 ri-

corsi trattati dall'altro giudice del suo collegio. La festa dura fino alla fine del giugno 2005, quando il ragioniere viene denunciato dal presidente della Commissione tributaria per l'Emilia Romagna, e deve restituire i compensi percepiti per chiudere il procedimento della Corte dei Conti. Il caso più famoso riguarda Mario Fogliani, il professor M., docente di economia aziendale all'istituto tecnico Moreschi di Milano, capace di disertare il 72% delle lezioni. Con danni irreparabili per la preparazione degli studenti. Vacanze e lavoro in nero Cecilia Carreri (foto in alto), gip del tribunale di Vicenza, resta a casa per tre mesi per malattia e ottiene altri 9 mesi per problemi alla schiena. In realtà è in barca a vela. Maria Colavita, 44 anni (foto sotto), urologa dell'ospedale di Rivoli, viene sorpresa a fare visite private in nero mentre era assente per malattia.

Giuliana Ferraino

LA CITTÀ RECORD

Effetto inchieste su Trieste

Un assente su due torna in ufficio

MILANO — L'indagine è partita quando è venuto fuori che una postina in malattia si era data al mezzofondo. Caduta dal motorino a maggio è rimasta a casa fino a marzo dell'anno successivo. Nel frattempo, però, ha disputato due corse podistiche: «Me lo aveva consigliato il medico», si è giustificata Cristina P., giovane portalettere di Villesse, in provincia di Trieste. Ma ormai il pm Federico Frezza si era messo in moto. Si è fatto inviare dall'Inail l'elenco di tutti i «grandi assenteisti della provincia», lavoratori che marcavano visita da almeno sei mesi. Ed ha prescritto per ciascuno dei 120 presunti fannulloni controlli medici specialistici ben più approfonditi delle normali visite fiscali. Le indagini sono in corso e Frezza è abbottonatissimo su persone e circostanze. Per il momento è trapelato sulle pagine del Piccolo solo il nome di battesimo, Bruno, di un dipendente amministrativo della sanità in malattia da 11 anni. Le sue «disgrazie» sono cominciate con una brutta frattura alla gamba nel 1997. Dopo la riabilitazione è cominciata l'artrosi al ginocchio, e Bruno la scrivania non l'ha più vista. Altri casi sono storie apparentemente ordinarie di infortuni e malattie più o meno incurabili. E tra tanti malati immaginari, ce ne sarà di certo anche qualcuno che dice la verità. Sta di fatto che proprio mentre il magistrato inda-

gava sui lavativi più ostinati e il ministro Brunetta tuonava contro gli statali fannulloni, negli uffici pubblici di Trieste a luglio le assenze sono calate di oltre il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: da 2.490 a 1.221. Un primato tra gli enti monitorati dal ministero. «La gente torna a lavorare non perché teme punizioni esemplari, ma perché si è davvero convinta che bisogna rimboccarsi le maniche», spiega ottimisticamente il sindaco Roberto Dipiazza. Eppure con gli assenteisti lui non ha mai usato i guanti di velluto: «In sette anni ho tagliato dalla pianta organica 250 impiegati, e i dirigenti sono passati da 63 a 39. Sono un imprenditore, sono abituato a

ridurre i costi, e infatti il nostro è uno dei bilanci municipali più virtuosi. Quando però proviamo a far rispettare la legge, sbattiamo sempre contro giudici che sistematicamente danno ragione ai lavoratori». I sindacati naturalmente non ci stanno: «Innanzitutto — spiega Luca Tracanelli, funzione pubblica Uil — i dati sull'assenteismo in provincia di Trieste andrebbero analizzati meglio. Siamo sicuri che tutti gli uffici forniscano cifre esatte? Ma poi perché tanto clamore, le leggi ci sono. Se ci sono lavoratori disonesti, che siano puniti. Non è possibile però criminalizzare l'intera categoria».

Messaggio ai sindaci «Va rispettato anche chi rovista nei rifiuti»

«L'elemosina è un diritto» Divieti, no dal Vaticano

Il cardinale Martino: non si neghi il soccorso da uomo a uomo

ROMA — «Combattere il racket dell'elemosina senza ledere il diritto di chiedere aiuto»: così il cardinale Renato Martino - presidente del consiglio vaticano Giustizia e pace e di quello per i Migranti e gli itineranti - riassume il giusto atteggiamento cristiano di fronte all'aumento dei questuanti metropolitani, dei profittatori della generosità del prossimo e degli «accattoni molesti». Afferma anche che la proibizione dell'accattonaggio servirebbe a «nascondere» il bisogno invece di «rispondere a esso». Ma l'atto dell'elemosinare ha ancora un senso nel terzo millennio? Possibile che non ci sia altra via per affrontare i casi di estremo bisogno? «Fino a oggi - risponde il cardinale - un'altra via non si è trovata e io credo che non si troverà presto se Nostro Signore ebbe a dirci: "I poveri li a-

vrete sempre con voi". Si sconfigge una povertà e ne nasce un'altra». E' vero che oggi ci sono tanti aiuti di enti e associazioni che vanno incontro a chi ha bisogno ma il cardinale osserva che «c'è il povero che non ha accesso al soccorso istituzionale perché senza documenti, c'è quello a cui quel soccorso non basta e c'è quello che per sua singolarità lo rifiuta e cerca aiuto nelle strade». Va dunque difeso il diritto a chiedere l'elemosina per strada? Questa la risposta di Martino: «Credo sia un diritto umano fondamentale, quando si è alla fame e al freddo. E' il diritto del vero povero a cercare come può un pezzo di pane e quindi anche a chiedere aiuto e a fare appello al prossimo per risvegliarne il sentimento di umanità». All'obiezione che tanti ne approfittano e che ci

sono bambini costretti a elemosinare, il cardinale replica che «va perseguito il profittatore e va combattuto il racket dell'elemosina, ma se proibiamo l'elemosina ci neghiamo al soccorso da uomo a uomo e non incidiamo minimamente sulle cause del fenomeno». Martino non vuole commentare le misure contro l'accattonaggio molesto annunciate dai sindaci di grandi città - da Venezia a Roma - che così cercano di andare incontro al fastidio che quel fenomeno provoca nella cittadinanza e nei visitatori: «Non giudico i singoli provvedimenti che possono avere le loro giustificazioni ma reputo inaccettabile la proibizione dell'elemosina in generale. Ci vedo una tentazione a chiudere gli occhi davanti al bisogno o a guardare dall'altra parte. Le autorità dovrebbero piuttosto

aiutare la popolazione a cogliere la vera portata del bisogno non ancora coperto, o raggiunto, da nessuna forma di previdenza sociale». A proposito dell'idea di proibire ai barboni di rovistare nei cassonetti - pratica che metterebbe a rischio l'igiene dell'ambiente urbano - il cardinale dice: «Se in una città o in un quartiere vi sono persone che per sopravvivere hanno bisogno di rovistare nei rifiuti vuol dire che in essi è a rischio molto di più che l'igiene ambientale! Quel fenomeno l'ho visto nelle Filippine, in Africa e in America Latina ed è vero che nei Paesi del benessere si dovrebbe essere in grado di prevenirlo, ma se non si riesce a prevenirlo, si rispetti almeno quella dolorosa necessità di rovistare tra le immondizie».

Luigi Accattoli

LA «CURA» BRUNETTA

Assenteismo: male i dipendenti comunali, promossi i regionali

NAPOLI — L'indagine sull'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni promuove i dipendenti della Regione Campania, ma boccia i colleghi del Comune di Napoli. A Palazzo San Giacomo calano le assenze per malattia, ma aumentano quelle per motivi diversi dalle condizioni di salute. A decretarlo il monitoraggio effettuato dal ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione in merito agli effetti prodotti dal decreto contro «i fannulloni» varato dal ministro Renato Brunetta. Dati alla mano, in

un confronto diretto tra il mese di luglio 2007 e quello di luglio 2008, al Comune si sono registrate meno richieste di giorni per malattia. Lo scorso anno, infatti, le assenze per motivi di salute sono state 10.362 mentre a distanza di un anno sono scese a 7.816. Ma se nel conto complessivo, i «malati» diminuiscono, cresce il numero di quanti chiedono più di 10 giorni di malattia che crescono da 217 a 285. Ma il picco più alto, si registra per le assenze di altro genere. Un incremento che contrasta con la riduzione

per motivi di salute, «puniti» dal decreto. Rispetto al luglio 2007, in cui gli assenti sono stati 25.405, il mese scorso, secondo l'analisi, si è arrivati a un picco di 37.588. Una crescita di ben 12.000 assenze. Conti che sono stati eseguiti prendendo in considerazione il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato in forze nelle stanze del Comune che ammonta a 11.960 unità. Un dato che salta ancor più agli occhi se si osserva che lo scorso anno i dipendenti erano di più. Pertanto, sebbene possa

sembrare un paradosso, nel luglio 2008, con un minor numero di persone in servizio, sono state maggiori le assenze per motivi diversi da quelli di salute. Più ligi al dovere, invece, sono risultati i dipendenti della Regione Campania. Qui, nel confronto tra luglio 2007 e luglio 2008, tutti i parametri sono diminuiti. In calo, dunque, non solo le assenze per malattia, ma anche quelle per motivi differenti.

S. R.